

Brought to you by:

ASTRA

DIRITTO CONTABILE E FISCALE

3°CLMG

Written By:

Margherita Paciolla

Find more at:

astrabocconi.it

This handout has no intention of substituting University material for what concerns exams preparation, as this is only additional material that does not grant in any way a preparation as exhaustive as the ones proposed by the University.

Questa dispensa non ha come scopo quello di sostituire il materiale di preparazione per gli esami fornito dall'Università, in quanto è pensato come materiale aggiuntivo che non garantisce una preparazione esaustiva tanto quanto il materiale consigliato dall'Università.



SOMMARIO

Introduzione.....	pag 3
Il bilancio di esercizio.....	pag 8
Clausole Generali Nei Principi Contabili Nazionali.....	pag 10
Clausole generali nei principi contabili internazionali.....	pag 14
Principi generali di bilancio.....	pag 16
Gli elementi patrimoniali iscrivibili in bilancio.....	pag 23
Gli oneri pluriennali.....	pag 29
Lo stato patrimoniale: il patrimonio netto.....	pag 40
Versamenti in conto capitale.....	pag 43
Fusione e pn.....	pag 46
Il procedimento di approvazione del bilancio.....	pag 51
Il bilancio consolidato.....	pag 56



INTRODUZIONE

LA DISCIPLINA DELL'INFORMAZIONE CONTABILE E FISCALE

Il bilancio rappresenta uno strumento fondamentale di **controllo interno**, in quanto consente di monitorare l'andamento della società.

Il bilancio ha anche una **funzione esterna** poiché serve a informare i terzi. In particolare, nelle società non quotate, il bilancio costituisce il principale documento informativo. Nelle società quotate, invece, il bilancio d'esercizio è solo una parte di un più ampio sistema informativo. Ad esempio, queste società sono obbligate a pubblicare la relazione finanziaria semestrale, nota anche come "bilancio intermedio".

Le diverse tipologie di bilancio

Il nostro ordinamento prevede diversi tipi di bilancio:

1. **bilancio d'esercizio**: viene redatto ogni 12 mesi;
2. **bilancio consolidato**: obbligatorio per le società con controllate, copre un periodo di 12 mesi e rappresenta il gruppo come se fosse un'unica entità;
3. **bilancio in forma abbreviata**: una versione semplificata del bilancio d'esercizio, con durata di 12 mesi;
4. **bilanci straordinari**:
I bilanci straordinari sono tendenzialmente redatti secondo gli stessi criteri e con la stessa forma di un bilancio d'esercizio ma si differenziano da un bilancio ordinario d'esercizio perché coprono un periodo inferiore a 12 mesi. Sono redatti per operazioni specifiche tra le quali figurano:
 - a. fusioni e scissioni;
 - b. riduzione obbligatoria del capitale per perdite superiori a 1/3;
 - c. aumento gratuito di capitale tramite passaggio di riserve;
 - d. emissione di obbligazioni non convertibili;
 - e. acquisto di azioni proprie.

5. I bilanci di liquidazione.

Quando una società entra in liquidazione, è necessario redigere un bilancio iniziale e, al termine della liquidazione, occorre predisporre un bilancio finale. Se la liquidazione dura più di un anno, è previsto un bilancio d'esercizio di liquidazione. Il bilancio iniziale e quello finale sono considerati bilanci straordinari, non d'esercizio. Il bilancio annuale di liquidazione, invece, è un ibrido tra un bilancio ordinario e straordinario: copre un periodo di 12 mesi, ma è redatto secondo criteri specifici della liquidazione, non basati sulla continuità aziendale.

Le fonti del diritto contabile tra legislazione interna e disciplina comunitaria

Nell'ordinamento italiano, il diritto contabile è soggetto a due distinte discipline: l'una regolata dai dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile e l'altra dettata dai principi IAS/IFRS. Questa particolarità è piuttosto unica, poiché non esistono altre aree del diritto societario in cui lo stesso oggetto sia disciplinato in modi differenti.

Legislazione interna

Per quanto riguarda la disciplina nazionale, le norme di riferimento derivano dalla direttiva europea 34/2013 e si trovano negli articoli 2423 e ss. del Codice civile. Queste disposizioni sono imperative per due ragioni: non vincolano solo i soci che le approvano, ma anche i terzi; inoltre, qualsiasi violazione di queste norme rende il bilancio viziato e ne consente l'impugnazione.



Le norme del Codice civile non sono sufficienti per la redazione completa di un bilancio, poiché si tratta di una materia altamente tecnica, difficile da regolamentare in modo esaustivo dal legislatore.

A tal fine, sono stati introdotti i principi contabili, ovvero regole tecniche che integrano le norme di legge e colmano le lacune tecniche del legislatore. I principi contabili sono emanati dall'organismo italiano di contabilità e sono ispirati alla migliore prassi operativa.

Essendo elaborati da un ente privato, i principi contabili non hanno forza di legge. Tuttavia, quando un amministratore li adotta per integrare le disposizioni del Codice civile, può affermare di aver redatto il bilancio secondo le migliori prassi operative. Di conseguenza, applicare queste regole significa agire con diligenza.

Disciplina comunitaria

L'obiettivo di questi principi è essere applicati in più paesi nel mondo.

Dal punto di vista giuridico, gli IAS non hanno nulla di diverso dai principi contabili nazionali: sono regole tecniche emanate da un soggetto privato, ovvero la fondazione International Accounting Standard board.

I bilanci redatti secondo le norme nazionali e i principi contabili nazionali sono l'uno diverso dall'altro. Tuttavia, per alcune società non è accettabile che ci siano differenze tra bilanci nazionali. Per armonizzare queste differenze, si ricorre all'uso dei principi contabili internazionali.

Ad un certo punto, si è resa necessaria un'ulteriore armonizzazione dei principi contabili internazionali. Ma come è possibile che si sia resa necessaria un'ulteriore armonizzazione dei principi contabili internazionali, se questi derivano da una normativa nazionale basata su una direttiva comunitaria? In teoria, la direttiva dovrebbe già armonizzare la normativa degli Stati membri sugli argomenti trattati. Tuttavia, la direttiva presenta dei limiti: deve essere recepita a livello nazionale e questo processo può essere lento o condurre a interpretazioni diverse tra gli Stati membri.

Nel 2000, il legislatore si è posto la domanda: se la direttiva non è sufficiente per garantire l'armonizzazione, quali strumenti può utilizzare la Commissione europea per raggiungere questo obiettivo? La risposta è stata il regolamento, uno strumento giuridico direttamente vincolante per tutti gli Stati membri.

Il processo è complesso: i principi vengono prima emanati dallo IASB e poi sottoposti dalla Commissione europea ad una rigorosa procedura di valutazione. Durante la quale la Commissione verifica che i principi non siano in contrasto con gli obiettivi di una rappresentazione veritiera e corretta. Solo dopo aver superato questa verifica, i principi vengono adottati ufficialmente tramite regolamento e diventano obbligatori per le società, ma solo nella forma approvata dalla Commissione e non esattamente come emanati dallo IASB.

Una volta recepiti tramite regolamento, i principi contabili emanati dallo IASB assumono forza di legge, diventando norme imperative analoghe a quelle del Codice civile. Pertanto, qualsiasi non conformità a tali principi rende il bilancio viziato e ne consente l'impugnazione.

Il regolamento 17/25 del 2003 ha recepito i principi contabili esistenti fino a quella data. Da allora, lo IASB ha continuato a modificarli. Ogni volta che lo IASB introduce delle innovazioni, la Commissione europea verifica le modifiche e, se le approva, emana regolamenti modificativi. Ogni anno, la Commissione pubblica una versione consolidata che include tutte le modifiche apportate.

I destinatari delle diverse discipline

Il problema ora è capire quali soggetti in Italia applicano una disciplina e quali ne applicano un'altra.

L'unico obbligo imposto dal regolamento europeo riguarda le società quotate europee, che devono adottare i principi contabili internazionali per il bilancio consolidato.



Tuttavia, gli Stati membri possono decidere se consentire o imporre l'adozione dei principi contabili internazionali anche per il bilancio d'esercizio delle società quotate e per tutte le altre società sia per il bilancio d'esercizio che per quello consolidato. La maggior parte degli Stati membri ha scelto di limitare il più possibile l'imposizione dei principi contabili internazionali.

In Italia, all'articolo 2 del decreto legislativo 38/2005, il legislatore ha suddiviso le società italiane di capitali in diverse categorie.

Nel 2022, il legislatore ha introdotto una nuova norma, l'articolo 2 bis, in base alla quale, tra tutte le società menzionate, solo le quotate sono obbligate a seguire i principi contabili internazionali sia per il bilancio d'esercizio che per quello consolidato. Le altre, invece, possono scegliere se applicare i principi contabili nazionali o, se preferiscono, quelli internazionali.

Le società autorizzate a redigere il bilancio in forma abbreviata non possono applicare i principi contabili internazionali, anche se lo desiderano.

I limiti alla facoltà di cambiamento della disciplina applicabile

Per le società che hanno la facoltà di scegliere, si presenta un potenziale problema: l'amministratore potrebbe decidere di passare ai principi contabili internazionali solo quando conviene, per migliorare la situazione contabile rispetto all'anno precedente. Tuttavia, alternare tra principi contabili nazionali e principi contabili internazionali in base alla convenienza potrebbe compromettere la comparabilità dei bilanci.

Le società che hanno facoltà di scegliere, una volta adottati i principi contabili internazionali, possono tornare indietro solo in casi eccezionali. Un esempio potrebbe essere una società che non è più quotata o che, dopo essere passata ai principi internazionali per uniformarsi a un gruppo, viene ceduta a un altro gruppo che applica le regole del Codice civile. In questo caso, non avrebbe senso che la società fosse l'unica a continuare ad applicare i principi contabili internazionali.

Una società che applica i principi contabili internazionali non può ignorare tutte le norme italiane relative ai bilanci. Le norme italiane sull'approvazione, revisione e pubblicità dei bilanci si applicano a tutte le società, indipendentemente dai principi contabili utilizzati.

Inoltre, una società che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali può talvolta essere tenuta ad applicare anche i principi contabili nazionali.

Immaginiamo che la società A controlli B, che a sua volta controlla C e che B e C decidano di fondersi. Non c'è nulla che vieti questa fusione tra B e C. Tuttavia, A deve riportare la fusione in bilancio seguendo i principi contabili internazionali. Il problema è che questi principi non trattano specificamente le fusioni tra società controllate, per cui la normativa dei principi contabili internazionali presenta una lacuna.

Per colmare questa lacuna, è possibile fare riferimento alla normativa del Codice civile che tratta dei bilanci successivi alle fusioni. La questione da risolvere è se, in assenza di una soluzione nei principi contabili internazionali, si è obbligati ad applicare la norma italiana.

Se ritengo che la norma italiana non sia in contrasto con i criteri fondamentali dei principi contabili internazionali, posso applicarla. Al contrario, se penso che, pur colmando la lacuna, lo faccia in modo non coerente con tali criteri, non posso adottarla. In questo caso, devo cercare la soluzione in altre fonti, anche non legislative, come la dottrina o la prassi contabile.

Può verificarsi anche il caso opposto. Immaginiamo una società che applica le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali. Ad un certo punto ha un problema che non è del tutto risolto dai principi contabili nazionali. Possono assumere rilievo i principi contabili internazionali a questo fine? La risposta è sicuramente sì.



Obiettivi e funzioni dell'informativa contabile

Il bilancio ha principalmente una funzione informativa ed è uno strumento informativo utile sia per i soci sia per i potenziali investitori.

Il bilancio d'esercizio ha un'altra funzione sul piano giuridico, la funzione organizzativa. Quest'ultima si evince dal fatto che il capitale sociale iscritto in bilancio funge da "base di riferimento" per la determinazione di una serie di operazioni: utile distribuibile, quantitativo di azioni proprie, aumento gratuito del capitale, riduzione del capitale sociale a seguito di perdite, ecc.

Ma qual è l'utile distribuibile? L'articolo 2433 del Codice civile precisa che, sebbene l'utile distribuibile derivi dal conto economico, occorre considerare anche il capitale sociale.

Il capitale sociale rappresenta semplicemente la somma dei conferimenti dei soci, ma è un indicatore chiave per l'organizzazione della società. Ad esempio, se il capitale viene intaccato per oltre un terzo, la legge impone di convocare l'assemblea dei soci per decidere se ridurre il capitale o ricapitalizzare la società. Il capitale sociale costituisce quindi una garanzia per i creditori.

Immaginiamo che una società abbia un utile di un milione di euro, la riserva legale sia completa e il capitale sociale non abbia subito perdite. Tuttavia, la cassa della società è vuota. In base alle regole del Codice civile, la società potrebbe teoricamente distribuire l'utile, ma per farlo dovrebbe ottenere un finanziamento.

Questo è del tutto legittimo (non esiste una norma che vieti espressamente questa operazione) e molte società ricorrono a finanziamenti per pagare i dividendi. Tuttavia, questo solleva interrogativi sull'efficacia delle regole del Codice civile nel tutelare i creditori.

Come previsto dall'articolo 2394 del Codice civile, che disciplina la responsabilità verso i creditori, oltre al rispetto delle norme del Codice civile, gli amministratori devono valutare l'impatto delle loro decisioni sulla solidità finanziaria della società. Se la distribuzione degli utili compromettesse la solvibilità, gli amministratori potrebbero essere ritenuti responsabili per aver violato il loro dovere di tutelare l'integrità del patrimonio sociale.

Ulteriore fondamentale funzione del bilancio è quella estimativo-reddituale, che assume rilievo nella determinazione dell'utile di periodo.

Funzione del Bilancio: differenze tra Codice civile e principi contabili internazionali

Tra la funzione informativa e quella organizzativa emerge un disallineamento, sicché un bilancio può non soddisfare allo stesso modo entrambe le funzioni.

Quando il bilancio è redatto secondo i principi contabili nazionali, si utilizza il costo storico per l'iscrizione dei valori. Lo stesso privilegia la funzione organizzativa a favore dei creditori, onde evitare una sopravvalutazione dei valori con la conseguente potenziale realizzazione di "utili non realizzati".

Invece, quando il bilancio è redatto secondo i principi contabili internazionali, si utilizza il fair value, che rappresenta il valore corrente dei beni. Lo stesso privilegia la funzione informativa.

In questo contesto, non solo prevale la funzione informativa, ma il bilancio ha esclusivamente questa finalità, il che solleva alcuni problemi.

Immaginiamo due società identiche, con l'unica differenza che una applica il Codice civile e l'altra i principi contabili internazionali. Potremmo osservare che queste due società, pur identiche, presentano utili molto diversi: quella che segue il Codice civile ha un utile più basso rispetto all'altra. Questo evidenzia il rischio che l'utile distribuibile vari in base alle regole contabili utilizzate, un aspetto che andrebbe limitato il più possibile.



La domanda è: come possiamo fare in modo che un bilancio, redatto secondo i principi contabili internazionali e con funzione informativa, abbia anche una funzione organizzativa? Come possiamo ridurre il rischio di queste grandi differenze nell'utile distribuibile a seconda dei criteri adottati?

L'unico modo per farlo è attraverso l'intervento delle norme nazionali. I principi contabili internazionali non possono essere modificati dal legislatore italiano, poiché derivano da un regolamento europeo che deve essere applicato così com'è. Tuttavia, il bilancio redatto secondo questi principi, che non è idoneo a svolgere una funzione organizzativa, viene parzialmente integrato da norme nazionali aggiuntive che regolano la determinazione degli utili distribuibili.



IL BILANCIO DI ESERCIZIO

La struttura del bilancio d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2423 c.c., il bilancio d'esercizio si compone di: SP, CE, rendiconto finanziario e nota integrativa. Il fascicolo di bilancio è eventualmente accompagnato dagli allegati: relazione sulla gestione e bilancio consolidato (approvato dal cda).

Se un socio di minoranza sostenesse che la relazione sulla gestione è incompleta, poiché mancano alcune informazioni richieste dal Codice Civile, la delibera non potrebbe essere nulla, perché l'oggetto della delibera riguarda l'approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e del rendiconto, documenti che non risultano né illeciti né impossibili. Tuttavia, la delibera potrebbe essere annullabile per un vizio di procedura, poiché l'allegato deve essere presente e completo.

Stato patrimoniale

Il primo schema di bilancio è lo stato patrimoniale. La classificazione delle voci del passivo è diversa da quella delle voci dell'attivo.

ATTIVITÀ

Per le attività, il criterio si basa la destinazione economica delle attività, improntata dagli amministratori stessi.

L'amministratore decide se un credito è destinato a essere incassato a breve (quindi va nel circolante) o se, per varie ragioni, rappresenta un'attività a lungo termine (quindi va nelle immobilizzazioni).

Ad esempio, l'articolo 2424 bis stabilisce che partecipazioni inferiori al 20% si presumono immobilizzazioni, a meno che l'amministratore dimostri il contrario. Se la partecipazione è del 25% ma acquistata con l'intenzione di venderla presto, può essere iscritta nell'attivo circolante.

Non esiste dunque un criterio oggettivo per la classificazione delle voci, ma tutto dipende dalla destinazione attribuita dall'amministratore.

Il legislatore presta particolare attenzione alla distinzione tra attività immobilizzate e circolanti. Questa distinzione è importante per comprendere la capacità dell'impresa di far fronte alle sue necessità di cassa a breve termine.

Ad esempio, se un'azienda ha 10 milioni di attivo immobilizzato e solo 1 milione di attivo circolante, significa che nel breve termine è probabile che solo 1 milione si trasformi in liquidità. Al contrario, un'azienda con 1 milione di attivo immobilizzato e 10 milioni di attivo circolante potrebbe generare rapidamente più liquidità.

PASSIVITÀ

Per le passività, il criterio non si basa su quando i debiti saranno pagati, ma sul tipo di rapporto contrattuale sottostante.

Se la maggior parte dei debiti è verso le banche, la struttura finanziaria dell'azienda sarà più rigida, poiché le banche richiedono il rimborso puntuale.

Se i debiti sono verso controllate o collegate, la struttura finanziaria potrebbe essere più flessibile, dato che una controllante potrebbe essere più indulgente rispetto ai termini di rimborso.

Rendiconto finanziario

Il terzo elemento del fascicolo di bilancio è il rendiconto finanziario, reso obbligatorio nel 2015 per meglio comprendere la liquidità che la società ha generato/consumato nel corso dell'esercizio.



Questo documento è fondamentale per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa, poiché il conto economico e lo stato patrimoniale da soli non offrono una visione completa.

Topica dell'informazione di bilancio

Gli schemi di bilancio sono rigidi per garantire uniformità tra le società. Tuttavia, l'articolo 2423 ter consente una certa flessibilità, permettendo che le voci precedute da numeri arabi possano essere ulteriormente suddivise o, al contrario, raggruppate. Quando si raggruppano voci, è necessario indicare distintamente le informazioni nella nota integrativa. Il principio generale che si ricava da questa norma è che le informazioni devono essere fornite esattamente dove richieste, a meno che non siano irrilevanti.

Questo concetto di "topica dell'informazione di bilancio" è rilevante per evitare vizi formali. Ad esempio, se un'informazione richiesta nello stato patrimoniale viene inserita nella nota integrativa, potrebbe esserci un vizio? Tecnicamente sì, perché viola il principio della "topica legale", rendendo più difficile reperire l'informazione. Tuttavia, il giudice potrebbe ritenere che, pur essendoci un vizio, manchi l'interesse ad agire: l'informazione, pur se difficile da trovare, era comunque presente.

Divieto di compensazione di partite

Il principio della compensazione di partite stabilisce che l'amministratore non può arbitrariamente compensare attività e passività. Tuttavia, nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, gli importi lordi coinvolti devono essere indicati nella nota integrativa.

Come è possibile che la norma vieti la compensazione, salvo quando è consentita dalla legge?

La differenza risiede nel fatto che le compensazioni contabili arbitrarie sono vietate, ma se una compensazione legale ha già avuto luogo, il bilancio deve rappresentare la realtà. In questi casi, la compensazione non è operata dall'amministratore, ma riflette una transazione già avvenuta.

Redazione del bilancio: differenze tra principi contabili nazionali e principi contabili internazionali

Nel caso dei principi contabili internazionali, non esistono schemi rigidi. Questi principi indicano le voci minime da includere.

In alcuni casi, i principi contabili internazionali consentono di inserire determinate informazioni sia nella nota integrativa che nello schema di bilancio. Questa caratteristica porta a dare meno peso al principio della "topica legale" dell'informazione contabile.

Un'altra differenza significativa riguarda la classificazione dei crediti e dei debiti, che nei principi contabili internazionali avviene in base alla loro durata. Vengono considerati immobilizzazioni se la scadenza supera i 12 mesi, mentre rientrano nell'attivo circolante se la scadenza è inferiore a tale periodo.

ESEMPIO: Questo implica che, ad esempio, un credito con una scadenza originaria di 10 anni viene inizialmente iscritto tra le immobilizzazioni. Tuttavia, se al momento della redazione del bilancio mancano meno di 12 mesi alla scadenza, verrebbe trasferito all'attivo circolante.

CLAUSOLE GENERALI NEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Il secondo comma dell'articolo 2423 introduce le clausole generali di bilancio. Secondo alcuni, queste clausole sono due: da un lato la chiarezza e dall'altro la rappresentazione veritiera e corretta. Altri invece ritengono che le clausole siano tre: chiarezza, veridicità e correttezza.

Questa norma stabilisce un principio di carattere universale, quasi ovvio. Sarebbe insensato, infatti, dire che un bilancio debba essere redatto in modo non chiaro, non veritiero e non corretto.

Ma a cosa serve concretamente questa norma, che enuncia un'ovvietà? Essa è fondamentale perché rappresenta il principio da cui derivano tutte le altre disposizioni normative. La sua preminenza è dimostrata da altre due previsioni contenute nello stesso articolo 2423.

Art. 2423, c. 5

La prima, al quinto comma, stabilisce che: "Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli successivi è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata".

L'obiettivo di questa previsione è garantire un bilancio veritiero e corretto. Sebbene questo risultato si ottenga applicando le norme, in casi eccezionali la loro applicazione potrebbe portare a una rappresentazione non conforme. In tali circostanze, è necessario disapplicare le norme.

Questo concetto non è sorprendente. Ogni sistema contabile può regolare molte operazioni ma non tutte ed è quindi indispensabile un certo grado di flessibilità per evitare risultati indesiderati, come un bilancio non veritiero o non corretto. In questo caso, la flessibilità consiste nel poter disapplicare le norme quando, in casi eccezionali, esse non garantiscono una rappresentazione veritiera e corretta.

Ma cosa si intende per "casi eccezionali"?

Il costo storico, essendo legato a valori del passato, può non riflettere adeguatamente il valore attuale di un bene. Tuttavia, la semplice obsolescenza del costo storico non rappresenta un "caso eccezionale", ma piuttosto una normale conseguenza della sua applicazione.

Ci potrebbe essere un altro esempio rilevante. Negli anni '70, l'inflazione arrivava al 20-25%. In una situazione del genere, il costo storico perde di significato, poiché i prezzi aumentano esponenzialmente. Potrebbe quindi sembrare logico considerare questo un caso eccezionale. Tuttavia, questa non è una situazione eccezionale, poiché l'inflazione colpisce tutte le società in quel contesto storico, non solo una in particolare.

Perché un caso sia considerato eccezionale, deve riguardare una specifica società e uno specifico bene all'interno di quella società.

Esempi di casi eccezionali sono rari, ma uno possibile potrebbe essere il seguente. Una società possiede un terreno fuori Milano. Inizialmente, questo terreno era classificato come agricolo, ma poi cambia definitivamente destinazione d'uso e diventa edificabile.

Questo è un caso eccezionale. L'eccezionalità sta nel fatto che il costo storico si riferisce a un bene che, di fatto, non esiste più. Se si iscrivesse in bilancio il valore del terreno agricolo, la rappresentazione in bilancio non sarebbe veritiera e corretta.

In questo caso, l'amministratore deve stabilire il nuovo valore discrezionalmente: se l'area edificabile è valutata a 1000, il valore è aumentato di 900. Questa rivalutazione discrezionale, però, pone una serie di problemi. Chi assicura che la stima sia corretta? Per questo motivo, gli utili derivanti da una deroga come questa devono essere giustificati e devono essere iscritti in una riserva non distribuibile.



La riserva non distribuibile può essere distribuita ai soci solo quando i 900 diventano un utile certo, ovvero quando il terreno viene venduto per 1000, confermando la stima iniziale.

Art. 2423, c. 3

Il terzo comma dell'articolo 2423 sancisce che: "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a garantire una rappresentazione chiara, devono essere fornite le informazioni complementari necessarie a tale scopo".

Questa norma ha dato origine a numerose impugnazioni. Ad esempio, molti bilanci redatti in forma abbreviata sono stati contestati perché tale scelta aveva privato i destinatari di informazioni essenziali, compromettendo così la chiarezza del bilancio.

In diverse occasioni, le corti, sia di merito che di legittimità, hanno dato ragione a chi impugnava: anche se la società era legittimata a redigere un bilancio abbreviato, avrebbe comunque dovuto fornire informazioni complementari per rispettare l'obbligo di chiarezza.

Questo dimostra che la chiarezza prevale sugli schemi di bilancio, poiché una società potrebbe dover fornire informazioni supplementari.

Art. 2423, c. 2

Le due norme – la deroga per casi eccezionali e l'obbligo di fornire informazioni complementari – chiariscono l'importanza del secondo comma, che apparentemente potrebbe sembrare superfluo. La clausola generale non è rilevante per ciò che afferma in sé, ma per la flessibilità che offre: permette deroghe in casi eccezionali per assicurare veridicità e correttezza e impone di fornire informazioni aggiuntive quando quelle previste non sono sufficienti.

In merito all'applicazione della clausola di veridicità e correttezza, non c'è dubbio che essa riguardi anche la nota integrativa, mentre è oggetto di discussione se si applichi anche alla relazione sulla gestione. Tuttavia, che venga applicata o meno, cambia poco, poiché è evidente che la relazione debba essere veritiera e corretta.

Veridicità

La scelta lessicale si giustifica considerando l'impossibilità di individuare una verità oggettiva del bilancio, poiché molte delle sue voci sono il risultato di stime. Ma quando possiamo affermare che una stima è veritiera? La veridicità non riguarda tanto il valore del bene in sé, quanto il processo seguito per determinarlo.

Chi redige le stime deve adottare il criterio della ragionevolezza. Tuttavia, la ragionevolezza da sola non basta: va integrata con regole tecniche, come i principi contabili e le norme di legge. Dire che una stima deve essere fatta in modo ragionevole, tenendo conto dei principi contabili e delle norme di legge, significa che l'amministratore deve agire con diligenza.

Tuttavia, questo non implica che, se una stima non è veritiera, l'amministratore sia automaticamente responsabile. La responsabilità sussiste solo se, oltre alla violazione della diligenza, vi è un danno. La redazione di un bilancio non veritiero genera solo un vizio della delibera.

La rappresentazione veritiera può essere rilevante, ad esempio, nei casi in cui ci sono lacune normative. In presenza di una lacuna, l'obiettivo è sempre quello di presentare il valore del bene nel modo più veritiero possibile, ossia quello che rispetta i criteri di ragionevolezza e conformità ai principi contabili.

Correttezza

Veridicità e correttezza sono formalmente due concetti distinti, ma dare un'autonomia alla correttezza risulta complesso nella pratica.



Qualcuno ha proposto che la veridicità si applichi alle stime e la correttezza alle voci certe, ma questa distinzione non ha avuto successo, poiché le voci certe, essendo oggettive, sono necessariamente corrette.

Un'altra interpretazione suggerisce che un bilancio possa essere veritiero ma non corretto se non si rispettano i principi contabili o le norme di legge. Ad esempio, se esistono due criteri di valutazione (A e B) entrambi veritieri, ma si può passare dall'uno all'altro solo in casi eccezionali, un bilancio potrebbe essere veritiero ma non corretto se il cambiamento di criterio avviene senza le condizioni previste dalla legge.

Secondo un'altra visione, il bilancio è veritiero e corretto solo quando il valore veritiero è stato ottenuto seguendo correttamente i principi contabili, ma questo è visto come una tautologia: se non avessi rispettato i principi contabili, il bilancio non sarebbe veritiero.

Un'altra proposta afferma che un bilancio può essere veritiero ma non corretto se espone dati veritieri in modo fuorviante. Ad esempio, una società potrebbe aver guadagnato 100 e dichiarare di essere la seconda nel settore per utili, ma omettere che il settore ha solo due società. Qui, l'informazione è veritiera ma presentata in modo ambiguo. Tuttavia, rimane controverso se si tratti di un problema di correttezza o di chiarezza.

Chiarezza

La chiarezza ha lo stesso valore della rappresentazione veritiera e corretta, o conta meno?

Dal 2000, una sentenza della Cassazione a sezioni unite ha stabilito che la chiarezza è equivalente alla rappresentazione veritiera e corretta. Un bilancio è viziato allo stesso modo sia per un difetto di veridicità e correttezza, sia per un difetto di chiarezza.

Questa sentenza è corretta per due motivi: la clausola generale impone che il bilancio presenti una rappresentazione veritiera, corretta e chiara; inoltre, un documento con funzione informativa destinato a terzi non può permettersi di essere poco chiaro.

Un bilancio è generalmente chiaro se vengono applicati gli schemi previsti, ma potrebbe essere necessario integrare con informazioni complementari.

Se qualcuno contesta un bilancio sostenendo che non è chiaro, per valutarne la chiarezza o la necessità di ulteriori informazioni è necessario un parametro di riferimento. Tuttavia, si deve presumere che il lettore sia completamente ignorante in materia contabile o che sia un esperto?

Non esiste un lettore ideale: la chiarezza deve essere pensata per un fruitore medio, qualcuno che abbia una conoscenza di base della contabilità, ma che non sia un esperto. Questo criterio è molto discrezionale. Non sarebbe corretto considerare un bilancio non chiaro basandosi su parametri estremi.

L'omissione di informazioni nel bilancio può portare all'impugnazione della delibera solo se le informazioni omesse erano rilevanti.

In passato non esisteva una norma che lo precisasse, ma oggi c'è: "Non è necessario rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta".

Per stabilire cosa sia rilevante, l'azienda deve specificare nella nota integrativa quale soglia di rilevanza ha adottato. Ad esempio, potrebbe indicare che voci sotto i 50 mila euro sono considerate irrilevanti e, pertanto, non vengono esposte.

Questo concetto è fondamentale per evitare di sovraccaricare il bilancio con informazioni non essenziali. Qualsiasi vizio che non superi una certa soglia di rilevanza non giustifica l'impugnazione, poiché manca l'interesse ad agire, ossia il danno derivante dall'omissione di informazioni.



Inoltre, la chiarezza deve essere bilanciata con l'esigenza di riservatezza dell'azienda. Non si può pretendere che un'azienda divulghi informazioni riservate che le garantiscono un vantaggio competitivo. Ad esempio, se l'azienda riporta oneri di sviluppo, non è necessario specificare il progetto in corso.



CLAUSOLE GENERALI NEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Anche nei principi contabili internazionali è prevista una clausola generale che impone l'obbligo di una rappresentazione veritiera, corretta e chiara. Tuttavia, non esiste un unico articolo che definisce tutte queste clausole in modo unitario.

I principi contabili internazionali attribuiscono alla rappresentazione veritiera e corretta e alla chiarezza la stessa importanza riconosciuta dal Codice civile. Questo emerge dallo IAS 1, il primo dei principi contabili internazionali.

Nel paragrafo 15, si afferma che: "I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un'entità." Nel Codice civile non troviamo la formula "rappresentazione attendibile", ma è chiaro che una rappresentazione veritiera e corretta, per definizione, è attendibile, e viceversa.

Lo IAS 1, al paragrafo 15, aggiunge: "Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni." La "rappresentazione fedele" è quindi un'ulteriore chiarificazione del significato di "rappresentazione attendibile". In sostanza, una rappresentazione è attendibile se è fedele, concetto che non si discosta molto da quello di "veritiera e corretta".

Infine, lo IAS 1, al paragrafo 15, afferma che, di norma, la rappresentazione è attendibile se rispetta tutti i principi contabili internazionali, ma potrebbe essere necessario integrarla con informazioni aggiuntive. Questo è lo stesso obbligo previsto dal terzo comma dell'articolo 2423, che, per garantire una rappresentazione attendibile, imponeva l'obbligo di fornire informazioni complementari.

Il paragrafo 19 coincide con quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 2423. Ogni sistema contabile può regolare molte operazioni ma non tutte ed è quindi indispensabile un certo grado di flessibilità. In questo caso, la flessibilità consiste nel poter disapplicare le norme quando, in casi eccezionali, esse non garantiscono una rappresentazione veritiera e corretta.

Come nel Codice civile, il paragrafo 23 chiarisce che è necessario spiegare il motivo per cui, seppur in genere la regola garantisca un bilancio attendibile, nel caso specifico non è così e quindi è necessario disapplicarla.

Rispetto al Codice civile, il paragrafo 19 dello IAS 1 è più chiaro. Invece di parlare di casi "eccezionali" (termine che lascia più spazio a interpretazioni), si riferisce a "circostanze estremamente rare" (termine che riduce i margini di interpretazione).

Infine, come nel Codice civile, anche nei principi contabili internazionali i casi in cui è consentita una deroga riguardano quasi esclusivamente il cambiamento di destinazione di un bene.

Anche se i due sistemi sono molto simili, manca un aspetto importante. Il Codice civile, oltre a prevedere l'obbligo di illustrare le ragioni della deroga, specifica che, qualora emergano utili da questa deroga, questi devono essere accantonati in una riserva non distribuibile. Questa previsione manca nei principi contabili internazionali.

Quindi, in una società che redige il bilancio secondo il Codice civile, gli utili non possono essere distribuiti, mentre una società che segue i principi contabili internazionali potrebbe distribuirli?

Per risolvere questo dubbio, il legislatore è intervenuto con il decreto legislativo 38/2005. L'articolo 5, comma 1 stabilisce: "Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato".

Questa disposizione estende alle società che applicano gli IAS/IFRS il divieto di distribuire gli utili derivanti da deroghe per casi eccezionali.

Di fatto, la disciplina è la stessa: l'unica differenza è che, nel Codice civile, tutto è regolato in un unico articolo, mentre per chi adotta i principi contabili internazionali la deroga si trova al paragrafo 19 nello IAS 1 e il divieto di distribuire gli utili è previsto dall'articolo 5 del decreto 38/2005.



Il “quadro sistematico”

Il termine più corretto per indicarlo è "framework". Si tratta di un documento che, a differenza dei principi contabili, non è recepito tramite regolamento e, quindi, non ha lo stesso valore giuridico.

Anche se non è vincolante per legge, il framework è un documento importante e utile per interpretare i principi contabili internazionali perché lo IASB vi descrive i principi guida che ispirano l'elaborazione dei principi contabili.

In primo luogo, identifica due caratteristiche qualitative fondamentali che un bilancio deve avere: la rilevanza e la rappresentazione fedele.

La rilevanza significa che un'informazione deve essere inclusa in bilancio solo se ha la capacità di influenzare le decisioni di chi lo legge. Se un'informazione è irrilevante e non incide sulle scelte degli utenti del bilancio, non dovrebbe essere riportata.

La rappresentazione fedele, invece, sottolinea che, per essere utile, un bilancio deve rappresentare la sostanza dei fenomeni economici che descrive. Un bilancio che non rappresenta la sostanza non può essere considerato utile né fedele.

Oltre a queste, il framework elenca altre caratteristiche qualitative aggiuntive: comparabilità, verificabilità, tempestività e comprensibilità. Anche se il framework le descrive in modo più dettagliato e articolato, queste caratteristiche non introducono differenze significative rispetto a quanto già previsto dal Codice civile, dove tutto ciò è già racchiuso nel principio di chiarezza.



PRINCIPI GENERALI DI BILANCIO

I principi generali del bilancio sono previsti dall'articolo 2423 bis del Codice civile.

Questi principi sono subordinati alle clausole generali. Vengono definiti "generali" perché, a differenza delle regole che riguardano gli schemi di bilancio e le valutazioni, si applicano all'intero bilancio nel suo complesso.

Continuità

Redigere un bilancio nella prospettiva della continuità aziendale significa prevedere che l'attività proseguirà per almeno i prossimi 12 mesi.

La mancata applicazione del principio di continuità implica che il bilancio non sarà più redatto secondo i criteri del bilancio "di funzionamento", ma secondo quelli di un bilancio di liquidazione. I criteri per la redazione di un bilancio di liquidazione non sono previsti dal Codice civile, ma sono definiti dai principi contabili nazionali.

Il bilancio di liquidazione riflette la situazione di una società che si sta sciogliendo e ha come obiettivo principale trasformare i beni in denaro. Di conseguenza, i beni devono essere valutati al loro prezzo di realizzo.

Il momento in cui abbandonare il principio di continuità è una questione cruciale. Esistono due approcci: uno formale e uno sostanziale.

Il criterio formale prevede che si debba attendere l'inizio formale della liquidazione. Altri, invece, ritengono che questo approccio non sia prudente: non si tratta di aspettare la liquidazione certa, ma di valutare la prospettiva di liquidazione, che deve essere stimata anticipatamente.

Secondo l'OIC 4, il principio di continuità deve essere abbandonato solo quando c'è la formale messa in liquidazione. Tuttavia, il principio contabile aggiunge che, in alcuni casi, può essere prudente anticipare alcuni effetti della futura liquidazione. Per esempio, è possibile svalutare i beni, passando dal costo storico al valore di presumibile realizzo, oppure eliminare beni che non hanno più senso in fase di liquidazione, come i costi di ricerca e sviluppo o l'avviamento, che presuppongono la continuazione dell'attività. Inoltre, prima della liquidazione formale, si può già iscrivere un fondo rischi o oneri per le spese di liquidazione.

Questa posizione, tuttavia, risulta piuttosto ambigua: da un lato si afferma che bisogna attendere l'inizio della liquidazione, ma dall'altro si permette di anticipare alcuni effetti, che in realtà includono quasi tutti gli effetti rilevanti.

La dottrina prevalente ritiene che la norma faccia riferimento alla "prospettiva della continuazione", il che implica una valutazione ex ante, non la constatazione di un fatto già avvenuto. Questo porta a concludere che l'amministratore debba abbandonare il principio di continuità anche prima della messa in liquidazione formale, se ritiene che la società non sarà in grado di operare normalmente nei prossimi 12 mesi.

FOCUS: art. 2486 c.c. responsabilità degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento

Il curatore cerca di sostenere che il fallimento è stato dichiarato troppo tardi perché gli amministratori hanno abbandonato il principio di continuità aziendale troppo tardi. Se avessero abbandonato tale principio prima, la società sarebbe stata posta in liquidazione giudiziale prima e il passivo sarebbe stato inferiore, permettendo ai creditori di essere soddisfatti in misura maggiore. Di conseguenza, il curatore chiede il risarcimento del danno causato dagli amministratori.



Se il curatore ha ragione, è possibile addebitare agli amministratori la differenza tra il passivo fallimentare attuale e quello che sarebbe stato se il principio fosse stato abbandonato in modo tempestivo.

In tribunale, il giudice spesso non ha una chiara idea di quale fosse il momento giusto per abbandonare il principio di continuità e per questo nomina un consulente tecnico d'ufficio. Questo consulente, ex post, rielabora i bilanci assumendo un momento "corretto" per l'abbandono del principio. Seppur discrezionale, questo esercizio è prassi comune nelle aule di tribunale.

Quando è possibile redigere il bilancio di liquidazione secondo i criteri ordinari?

Potrebbe succedere che, anche con l'avvio della liquidazione, il bilancio continui ad essere redatto secondo i criteri ordinari del Codice civile.

La liquidazione, infatti, può avvenire in modi diversi. Per vendere l'azienda o un suo ramo preservandone il valore, è possibile continuare a gestire l'attività durante la liquidazione, operando come se l'azienda non fosse in liquidazione.

In questo caso, il bilancio diventa più complesso, perché si tratta di un bilancio di liquidazione, ma redatto con criteri non di liquidazione. Nella nota integrativa, sarà importante indicare che si tratta di un bilancio di liquidazione redatto con criteri ordinari, e fornire informazioni aggiuntive, come una stima di quanto si prevede di incassare dalla liquidazione.

Prudenza

Il principio di prudenza nel bilancio impone di adottare un atteggiamento equilibrato, evitando sia un eccessivo ottimismo che un pessimismo ingiustificato e mantenendo un livello adeguato di oggettività nelle valutazioni.

È bene precisare che il principio della prudenza non si concretizza scegliendo il valore più basso tra quelli prospettati. Se un valore è più veritiero, si deve optare per quello, anche se è il più alto. Se invece i valori in gioco hanno la stessa probabilità di verificarsi, si può optare per quello più prudente.

ESEMPIO:

Immaginiamo un amministratore che deve decidere come svalutare dei crediti iscritti a bilancio per 100. Dopo le valutazioni, emerge che potrebbe svalutarli fino a 70 in un caso o fino a 50 in un altro. La domanda è: secondo il principio di prudenza, quale svalutazione scegliere?

Se la svalutazione a 70 ha il 51% di probabilità di realizzarsi, mentre quella a 50 ha solo il 49%, la svalutazione a 70 risulta la più probabile. In questo caso, si deve scegliere il valore che è più probabile.

Se la probabilità è del 50% in entrambi i casi, allora la prudenza esige di prendere il valore più basso.

Da un punto di vista giuridico, il principio di prudenza esige che gli utili siano rilevabili in bilancio soltanto se realizzati mentre le perdite devono essere considerate anche là dove solo probabili (principio di dissimetria).

Inoltre, gli utili si considerano realizzati e concorrono a determinare gli utili distribuibili ai soci, quando derivano dal ripristino di valori precedentemente svalutati, essendo venuta meno la causa della svalutazione.

ESEMPIO:

Immaginiamo che una società abbia iscritto in bilancio un immobile al valore di 1000, che rappresenta il suo costo storico. Successivamente, decide di svalutarlo fino a 700. L'amministratore l'anno dopo ritiene che quella svalutazione non avesse ragione e quindi rivaluta fino a 900. Ora, ci si potrebbe chiedere: i 200 di differenza (dal valore svalutato di 700 al nuovo valore di 900) rappresentano un utile realizzato o non realizzato?



Se il nuovo valore rimane entro il costo storico, come nel nostro esempio, si parla di ripristino di valore. Invece, se il bene venisse iscritto a un valore superiore al costo storico iniziale, si tratterebbe di una vera e propria rivalutazione.

Contabilmente, si considera non realizzato solo l'utile che deriva da un valore che supera il costo storico iniziale. Pertanto, in questo caso, essendo il valore entro il limite storico, il ripristino di valore genera un utile realizzato.

Competenza

Il punto 3 dell'art. 2423 bis c.c. stabilisce che: "Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento."

La disposizione non chiarisce il momento di competenza. La cosa importante per determinare ciò che è di competenza non è il flusso di cassa, ma il momento in cui il bene esce dal patrimonio della società e sorge il diritto di credito.

ESEMPIO:

Ad esempio, se la società vendesse dei beni oggi, trasferendo la proprietà all'acquirente, l'incasso potrebbe avvenire anche l'anno prossimo, ma ciò non cambia il fatto che l'utile generato da questa vendita sia di competenza dell'anno in cui è avvenuta la vendita. La competenza si stabilisce nel momento in cui la proprietà del bene passa all'acquirente, poiché in quel momento nasce anche il diritto di credito.

In questo contesto, è utile esaminare quanto riportato nei principi contabili nazionali, in particolare il principio OIC 11. I paragrafi 29 e 30 ribadiscono essenzialmente quanto previsto dalla legge, ma il paragrafo 31 offre un'informazione aggiuntiva rispetto al Codice civile.

Secondo questo paragrafo, i crediti derivanti da vendite di beni sono rilevati secondo il principio della competenza quando si verificano due condizioni:

1. Il processo produttivo dei beni è stato completato;
2. C'è stato il passaggio sostanziale, e non solo formale, del titolo di proprietà, misurato attraverso il trasferimento dei rischi e dei benefici.

La prima condizione è piuttosto ovvia: per vendere un bene, è necessario che il processo produttivo sia completato. Più interessante è il concetto di "passaggio sostanziale" del titolo di proprietà: anche se formalmente il bene rimane del venditore, dal punto di vista contabile, il ricavo è da registrare quando l'acquirente ne assume i rischi e i benefici.

Nel caso più semplice di una vendita ordinaria, la proprietà passa dal venditore all'acquirente con il consenso. Da quel momento, tutti i rischi e benefici connessi al bene spettano all'acquirente, perché la proprietà è stata trasferita.

Esistono, tuttavia, situazioni in cui il trasferimento della proprietà non avviene subito, come nei contratti di vendita di beni futuri o generici. In questi casi, i rischi e i benefici passano all'acquirente solo quando il bene esiste effettivamente.

Un altro esempio è la vendita con riserva di proprietà. Se, ad esempio, si compra un televisore a rate, il bene rimane formalmente di proprietà del venditore fino al pagamento dell'ultima rata, ma i rischi e benefici passano immediatamente all'acquirente nel momento in cui entra in possesso del bene. Pertanto, dal punto di vista della competenza, il ricavo per il venditore deve essere rilevato quando l'acquirente prende possesso del bene, anche se il trasferimento formale della proprietà avviene solo in seguito.

Un contratto simile è il leasing, dove il bene rimane formalmente di proprietà della società di leasing fino al pagamento dell'ultima rata, ma i rischi e benefici passano all'utilizzatore nel momento in cui entra in possesso del bene.



Un altro esempio è la vendita a prova. In questo caso, il trasferimento di rischi e benefici avviene quando il bene viene accettato dall'acquirente dopo la prova, non al momento del possesso fisico.

Consideriamo ora un contratto in cui A vende delle azioni, ma con l'accordo che dovrà ricomprarle tra qualche mese. Questo contratto potrebbe avere due finalità: un finanziamento, dove A vende il bene per ottenere liquidità da B, che di fatto funge da finanziatore (il bene viene venduto come garanzia per il prestito ricevuto); prestito di azioni per raggiungere una certa percentuale di partecipazione necessaria per impugnare una delibera. La domanda è: nel momento della vendita delle azioni, c'è un ricavo da rilevare? La risposta dipende sempre dai rischi e benefici. In questo caso, non c'è trasferimento reale di rischi e benefici, poiché l'acquirente sa già che dovrà rivendere le azioni a un prezzo predeterminato. Pertanto, non c'è alcun ricavo da registrare.

Infine, il principio di competenza è anche un principio molto delicato, perché gli amministratori potrebbero essere tentati di manipolarlo per migliorare il bilancio, spostando la competenza tra esercizi a seconda delle circostanze.

ESEMPIO:

Un esempio tipico è il seguente: al 31 dicembre abbiamo un credito, ma questo deve essere svalutato perché il debitore è in difficoltà. Abbiamo già ridotto il valore del credito da 100 a 30. Il 1° febbraio, apprendiamo che è stata dichiarata la liquidazione giudiziale del debitore. A questo punto, è necessario svalutare ulteriormente il credito, forse fino a 0. La domanda è: questa svalutazione integrale deve essere registrata nel bilancio del 2024 o del 2025?

Anche se formalmente la liquidazione è un evento del 2025, è improbabile che il debitore sia fallito per un'improvvisa insolvenza verificatasi solo il giorno prima. È più realistico pensare che la sua situazione fosse già compromessa da tempo, probabilmente già nel 2024.

Pertanto, se la crisi del debitore era già evidente nel 2024, la svalutazione fino a 0 dovrebbe essere registrata nel bilancio del 2024, perché gli effetti della liquidazione sono il risultato di una situazione già maturata nell'anno precedente.

Al contrario, se il 1° febbraio 2025 si verificasse un incendio nel magazzino, questo sarebbe un evento di competenza del 2025, poiché non ha alcuna relazione con il 2024.

In casi come questi, è fondamentale ricostruire correttamente il momento di competenza, considerando se l'evento è frutto di circostanze progressivamente maturate o meno.

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Per comprendere meglio cosa significa “prevalenza della sostanza sulla forma”, possiamo fare riferimento al principio contabile OIC 11. Al paragrafo 27, il principio afferma che il redattore del bilancio deve innanzitutto effettuare un'analisi giuridica del contenuto del contratto e, sulla base di tale analisi stabilire come rappresentare quell'operazione in bilancio.

ESEMPIO:

Prendiamo come esempio il caso della vendita con obbligo di retrocessione al termine. Supponiamo che A venda un bene a B per 100 e poi lo ricompra da B a 105. Formalmente, si tratterebbe di due vendite: una da A a B e l'altra da B ad A. Tuttavia, questa struttura formale non dice nulla sul vero scopo dell'operazione. In realtà, dietro questo schema possono esserci due possibili finalità:

- **Finanziamento:** A vende il bene per ottenere liquidità da B, che di fatto funge da finanziatore. Il bene viene venduto come garanzia per il prestito ricevuto.
- **Prestito di azioni:** ad esempio, per raggiungere una determinata percentuale di partecipazione necessaria per impugnare una delibera.

Applicando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, queste due vendite non devono essere rappresentate separatamente in bilancio. La sostanza dell'operazione è, infatti, un finanziamento o un prestito di azioni e il bilancio deve riflettere questa realtà. A questo punto, ci si può chiedere: A deve cancellare il bene dal suo bilancio durante il periodo



in cui, formalmente, lo cede a B? La risposta è no, perché il bene è stato solo dato in garanzia e non vi è stato un trasferimento effettivo di rischi e benefici.

ESEMPIO:

Immaginiamo che A e B si accordino affinché A venda un bene a B, con la clausola che B ha il diritto, ma non l'obbligo, di rivendere il bene ad A. La domanda è: un contratto che conferisce a B la facoltà di retrocedere il bene ad A può essere trattato come un contratto che impone un obbligo di retrocessione?

Dato che non vi è un obbligo formale, questa valutazione dipende dalle circostanze specifiche, ma, per semplicità, consideriamo il seguente scenario: il prezzo di esercizio della put è 100 e lo stesso vale per la call. In altre parole, A vende la partecipazione a B, ma B ha il diritto di rivenderla a 100 e A ha il diritto di ricomprarla a 100.

Date le condizioni del contratto, è altamente probabile, se non certo, che i rischi rimangano ad A, come accadrebbe in un caso di retrocessione. Questo perché, se il valore della partecipazione diminuisce (quando vale, ad esempio, 90), B eserciterà la put, rivendendo il bene ad A a 100. Se invece il valore aumenta, A eserciterà la call, riacquistando il bene a 100 (quando potrebbe valere 120).

In conclusione, se esiste un obbligo di retrocessione, si applica chiaramente il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Tuttavia, anche in assenza di un obbligo, se le condizioni contrattuali sono tali da rendere certo che il bene tornerà ad A, questo principio potrebbe essere comunque applicato.

ESEMPIO:

Un altro caso da considerare è quello relativo ai contratti di leasing.

La funzione economica del leasing è semplice: una persona necessita di un bene e lo riceve in consegna, pagando i canoni periodici e il prezzo di riscatto.

Con il leasing, il bene rimane formalmente di proprietà della società di leasing fino al pagamento dell'ultima rata, ma i rischi e benefici passano all'utilizzatore nel momento in cui entra in possesso del bene.

La differenza rispetto al mutuo sta nel fatto che, con il mutuo, la proprietà del bene passa immediatamente all'acquirente.

Se fosse un mutuo, il bene verrebbe iscritto nel bilancio dell'acquirente senza dubbi.

Dato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sembra logico che il bene in leasing debba essere nel bilancio dell'utilizzatore.

Tuttavia, lo schema di stato patrimoniale nella lettera B prevede l'indicazione separata delle "immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria". Questo implica che la norma presume che tali immobilizzazioni siano iscritte nel bilancio della società di leasing.

Il paragrafo 22 del principio contabile OIC 11, invece, richiede che nella nota integrativa si riporti uno schema che mostri come lo stato patrimoniale sarebbe se si fosse applicato il criterio sostanziale anziché quello formale.

In conclusione, abbiamo un principio generale che impone la prevalenza della sostanza sulla forma. C'è un caso specifico, conforme a questo principio, e un altro, come il leasing, che lo contraddice parzialmente. In tutti gli altri casi in cui non ci sono norme specifiche, si deve applicare la prevalenza della sostanza sulla forma.

Costanza dei criteri valutativi

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Se avessi la libertà di cambiare criterio ogni anno, i bilanci non sarebbero comparabili e l'informazione risulterebbe meno attendibile. Quando è possibile cambiare il criterio?

Un caso rilevante riguarda le partecipazioni, che possono essere valutate sia al costo storico sia con il metodo del patrimonio netto. Entrambi i criteri sono legittimi ma non è permesso cambiare metodo da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. Le circostanze eccezionali però non sono così rare come quelle previste dal comma 5 dell'articolo 2423.



Un esempio di caso eccezionale potrebbe essere una società che, dopo aver valutato le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, entra a far parte di un gruppo dove tutte le altre aziende utilizzano il costo storico. In questo caso, potrebbe essere consentito il ritorno al metodo del costo storico.

Ora, se una partecipazione viene valutata al costo storico di 100 e poi con il metodo del patrimonio netto il valore aumenta a 150, si genera un utile di 50. Ci si può chiedere: questo utile è distribuibile? Anche se supera il costo storico, è stato calcolato secondo un criterio previsto dal Codice civile. Pertanto, essendo conforme al Codice civile, si tratta di un utile realizzato e, di conseguenza, distribuibile.

Questo principio presenta delle problematiche non tanto per ciò che afferma, ma per ciò che non chiarisce.

La distinzione è questa: da una parte ci sono i criteri di valutazione, dall'altra le stime, ovvero le modalità con cui questi valori vengono determinati.

Le stime possono essere modificate tutte le volte che è necessario per garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Principio di valutazione separata

Il punto 5 dell'articolo 2423 bis afferma che "gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente". Ma cosa significa, in pratica? Proviamo a spiegarlo con un esempio.

ESEMPIO:

Immaginiamo di avere una voce "rimanenze" che include due categorie di prodotti: la linea uomo e la linea donna.

Il costo delle rimanenze è 100 per la linea uomo e 150 per la linea donna, per un totale di 250. Il valore di mercato è 120 per la linea uomo e 130 per la linea donna; quindi, anche il valore di mercato complessivo è 250.

Tuttavia, applicando il principio della separazione degli elementi eterogenei, non è possibile compensare svalutazioni e rivalutazioni all'interno della stessa voce. Valutando i due elementi separatamente, scopriamo che la linea donna ha un costo superiore al suo valore di mercato (150 contro 130), il che richiede di iscrivere una perdita di 20. Al contrario, la linea uomo ha un valore di mercato superiore al suo costo (120 contro 100), ma questo "utile" non può essere considerato, perché la legge impone di iscrivere il valore più basso tra costo e valore di realizzo. Pertanto, applicando correttamente il principio, il valore totale della voce rimanenze sarà di 230 (100 per la linea uomo e 130 per la linea donna).

Differenze rispetto ai principi contabili internazionali

Tra i principi che abbiamo esaminato, alcuni si applicano anche ai principi contabili internazionali senza necessità di ulteriori spiegazioni. Ad esempio, il principio della continuità aziendale e la costanza nei criteri di valutazione.

Le principali differenze tra i principi contabili italiani e quelli internazionali emergono soprattutto nel principio di prudenza.

- Secondo il Codice civile italiano, la prudenza ha due significati. Il primo impone di adottare un atteggiamento equilibrato, evitando sia un eccessivo ottimismo che un pessimismo ingiustificato. Il principio della prudenza non si concretizza scegliendo il valore più basso tra quelli prospettati. Se un valore è più veritiero, si deve optare per quello, anche se è il più alto. Se invece i valori in gioco hanno la stessa probabilità di verificarsi, si può optare per quello più prudente. Il secondo significato è il principio di dissimmetria, che prevede di contabilizzare i ricavi solo se effettivamente realizzati, mentre le perdite vanno registrate anche se solo probabili.



- Nel contesto dei principi contabili internazionali, invece, il secondo significato della prudenza è meno rilevante. Questo perché a livello internazionale si applica il fair value, cioè il valore corrente di un bene. Se il valore di un bene aumenta, è prassi iscrivere anche utili non ancora realizzati, cosa non permessa dal Codice civile italiano. Quindi, mentre la prudenza rimane un principio generale nei bilanci internazionali, essa non implica necessariamente il divieto di iscrivere utili non realizzati.

Nei principi contabili internazionali viene valorizzato maggiormente il principio di competenza. Nel Codice civile italiano, gli utili di competenza sono solo quelli realizzati, mentre secondo i principi contabili internazionali anche gli utili non realizzati, come quelli derivanti da variazioni del fair value, sono considerati di competenza. Questo perché i bilanci internazionali si rivolgono principalmente agli investitori, i quali sono interessati non solo agli utili realizzati ma anche al valore complessivo creato dalla società.

Un'altra differenza significativa riguarda il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Mentre il Codice civile e i principi contabili nazionali, in alcuni casi, non applicano questo principio, nei principi contabili internazionali la sostanza economica di un'operazione prevale sempre sulla sua forma legale.

Per comprendere la portata di questo principio, si analizzano diversi esempi.

ESEMPIO:

Il leasing viene contabilizzato in base alla sua sostanza economica, indipendentemente dalla forma contrattuale. Nel Codice civile italiano, invece, si richiede di rappresentare il leasing secondo la forma contrattuale e solo nella nota integrativa si deve riportare uno schema che mostri come lo stato patrimoniale sarebbe se si fosse applicato il criterio sostanziale anziché quello formale.

ESEMPIO:

Immaginiamo una situazione in cui A è una grande società, mentre B è una più piccola. A decide di conferire la propria azienda a B e, in cambio B procede con un significativo aumento di capitale sociale, emettendo nuove azioni che vengono assegnate ai soci di A come compenso per il conferimento dell'azienda di A a B. Ora, la domanda è: come dovrebbe B redigere il suo bilancio?

Dal punto di vista contabile, i principi internazionali adottano un approccio sostanziale. Anche se giuridicamente sembra che B abbia comprato l'azienda di A, la sostanza economica è che i soci di A hanno acquisito il controllo di B. Di conseguenza, il bilancio di B dovrebbe essere redatto come se fosse stata acquistata da A e non il contrario.



GLI ELEMENTI PATRIMONIALI ISCRIVIBILI IN BILANCIO

In generale, il criterio per l'iscrizione dei beni si basa sul concetto di "appartenenza economica". Questo significa che possono essere iscritti tutti i beni di cui si è proprietari o su cui si detiene un diritto che consente l'uso esclusivo. Dunque, il criterio di iscrizione delle attività dello stato patrimoniale è di tipo sostanziale e non meramente formale.

ESEMPIO:

Ad esempio, una società concede un finanziamento garantito da un immobile. Questo immobile non apparirà nel bilancio della società che ha concesso il finanziamento, poiché la società ha solo una garanzia sul bene, non la proprietà.

ESEMPIO:

Un caso particolare è la vendita con riserva di proprietà. In questo caso, anche se la proprietà rimane del venditore fino a che l'acquirente non paga l'ultima rata, il bene deve essere iscritto dall'acquirente fin da quando ne ha il possesso.

ESEMPIO:

Un esempio simile è il leasing. In questo caso, anche se la proprietà rimane della società di leasing fino a che l'utilizzatore non riscatta il bene, secondo i principi contabili internazionali, il bene deve essere iscritto dall'utilizzatore fin da quando ne ha il possesso.

Questo principio pone però dei problemi applicativi in alcune ipotesi.

ESEMPIO:

Finché il bene è soggetto a usufrutto, la società lo utilizza liberamente, con l'obbligo di non modificare la destinazione economica. Il problema, tuttavia, non è la legittimità dell'iscrizione, ma la difficoltà di stimare in modo attendibile il valore del diritto d'uso, che, di fatto, ne preclude l'iscrizione in bilancio.

ESEMPIO:

Infine, consideriamo il caso degli immobili in locazione. Finché i canoni vengono pagati, si può dire che esiste un diritto d'uso esclusivo. Ma qual è il valore da iscrivere? Potrei considerare la somma dei canoni, ma, se si iscrive il diritto d'uso del bene come attivo, bisognerebbe contemporaneamente iscrivere al passivo il corrispondente debito verso il locatore. In questo modo, sia l'attivo che il passivo verrebbero aumentati di uguale importo, gonfiando artificialmente entrambe le voci senza che ci sia un vero aumento di patrimonio netto.

Le immobilizzazioni immateriali

Le attività immateriali presentano problematiche particolari. Una di queste è se un'attività immateriale è iscrivibile solo se è pignorabile. Brevetti e marchi sono pignorabili, ma l'avviamento, pur non essendo, è comunque iscrivibile quando viene acquisito a titolo oneroso. Pertanto, anche le attività immateriali non pignorabili possono essere iscritte in bilancio.

Un altro interrogativo riguarda la possibilità che un'attività immateriale debba essere alienabile autonomamente per poter essere iscritta. Anche questo requisito è superato, poiché l'avviamento, pur non essendo alienabile separatamente, è iscrivibile. Quindi, né la pignorabilità né l'alienabilità autonoma sono requisiti necessari per l'iscrizione delle attività immateriali.

Si può iscrivere in bilancio un'attività immateriale ricevuta a titolo gratuito?

- La ragione per includerle è chiara: se un'attività immateriale che genera utili, come un marchio, venisse omessa, gli utili non sarebbero rappresentati correttamente e il bilancio sarebbe incompleto.
- L'argomento di chi sostiene il contrario è che, non avendo pagato un prezzo per l'attività immateriale, non è possibile iscrivere a valore zero e determinarne il valore di iscrizione potrebbe essere troppo discrezionale perché non esiste un mercato di riferimento.



Tra le due soluzioni, i principi contabili nazionali hanno adottato la seconda. L'OIC 24 afferma esplicitamente che le attività immateriali a titolo gratuito non possono essere iscritte, poiché determinare il loro valore d'iscrizione è troppo discrezionale.

Un altro aspetto da considerare è il seguente: per essere iscritte, le attività immateriali devono essere tutelate giuridicamente?

- Ad esempio, l'avviamento è tutelato giuridicamente dal divieto di concorrenza dell'alienante. Anche dopo i cinque anni, l'avviamento gode di una certa tutela: il venditore può iniziare un'attività in concorrenza, ma deve farlo in modo leale.
- Un altro esempio riguarda il know-how, cioè i segreti aziendali (per esempio, la ricetta della Coca-Cola, la lista dei clienti o il manuale di gestione del magazzino). Questi segreti sono giuridicamente protetti dagli articoli 97 e 98 del Codice di proprietà industriale.
- Tuttavia, se consideriamo lo stato patrimoniale, le immobilizzazioni immateriali comprendono alcune categorie che non sono tutelate giuridicamente. Le prime due categorie sono i costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo. Questi non sono beni, ma costi, e non sono tutelati giuridicamente, pur essendo iscrivibili.

Dunque, possiamo concludere che le attività materiali sono generalmente iscrivibili se tutelate giuridicamente. Al contrario, le immobilizzazioni immateriali non tutelate giuridicamente, come i costi di impianto e sviluppo, sono comunque iscrivibili poiché non sono beni, ma costi.

Restrizioni dei principi contabili internazionali sulle attività immateriali generate internamente

Secondo il Codice civile, non c'è distinzione tra l'acquisto di un marchio o brevetto da terzi e la sua creazione interna.

Invece, i principi contabili internazionali limitano l'iscrizione in bilancio delle attività immateriali generate internamente, poiché queste presentano maggiore incertezza nel loro valore: non avendo un costo di acquisto, è necessario stimare il costo interno sostenuto per crearle.

Questo è uno dei pochi casi in cui i principi contabili internazionali risultano più prudenti rispetto al Codice civile.

Avviamento

L'avviamento può essere iscritto in bilancio sicuramente quando si acquista un'azienda a titolo oneroso, ma anche quando il pagamento avviene non in denaro, ma attraverso azioni.

Se il valore dell'avviamento non è specificato, posso comunque iscriverlo in bilancio?

La risposta è sì. Anche se non viene indicato direttamente, è possibile ricavare il valore dell'avviamento dalla differenza tra il prezzo pagato e la somma del valore effettivo degli altri beni.

Ad esempio, pago 2 miliardi per un'azienda il cui valore dei beni è di 1,5 miliardi e la differenza di 0,5 miliardi rappresenta l'avviamento.

Tuttavia, esiste anche il caso di un avviamento negativo, che si verifica quando pago un'azienda meno del valore dei suoi beni. Ad esempio, se acquisto un'azienda per 1,2 miliardi ma il valore dei suoi beni è di 1,5 miliardi, significa che l'azienda è destinata a generare perdite. L'avviamento negativo riflette questa previsione e in questo caso si dovrebbe iscriverlo un fondo rischi per l'importo della differenza (300 milioni).

Per quanto riguarda l'avviamento positivo, un altro problema è l'ammortamento. L'avviamento viene ammortizzato in base alla sua vita utile, ma se questa non può essere stimata con precisione, l'ammortamento deve avvenire entro un massimo di 10 anni.

Il Codice civile non stabilisce un limite massimo per la vita utile dell'avviamento, mentre il principio contabile OIC 24 suggerisce che non debba superare i 20 anni. In questo caso, il principio contabile



non può limitare quanto previsto dalla legge. Perciò, se un amministratore ritiene giustificato un periodo di ammortamento di 30 anni, è legittimato a farlo. Questo rappresenta un esempio di disallineamento tra i principi contabili e la normativa legale.

Il vero problema è stabilire quanto lunga possa essere la vita utile dell'avviamento. Spesso questa scelta viene contestata da chi sostiene che l'ammortamento è stato volutamente allungato per ridurre il peso sui conti economici.

Strumenti finanziari derivati

Sono strumenti il cui valore dipende dall'attività sottostante. Ad esempio, un'opzione call che dà il diritto di acquistare il gas ad un prezzo X fra un anno.

Fino al 2015, erano iscritti al costo storico, ma questo era un problema perché non permetteva di capire se il derivato procedeva utili o perdite.

L'articolo 2426 co. 1 n. 11-bis stabilisce che gli strumenti finanziari derivati devono essere valutati al fair value. Questo è l'unico modo per far emergere il valore reale del sottostante.

Fondi rischi e oneri

È importante distinguere tra debiti, fondi rischi e fondi oneri. Gli elementi che valutiamo in queste situazioni sono tre:

- L'AN, cioè l'esistenza o meno di un'obbligazione;
- L'importo dell'obbligazione;
- La data di scadenza.

Per quanto riguarda i debiti, l'an, l'importo e la data di scadenza sono certi. Per i fondi oneri, l'an è certo, mentre l'importo e la scadenza possono essere incerti. Nei fondi rischi, invece, l'an è incerto, l'importo è incerto e la data di scadenza non esiste.

Un fondo rischi deve essere iscritto quando si prevede una perdita probabile, non solo possibile.

- Se, ad esempio, in un contenzioso legale si ritiene che le possibilità di perdere siano elevate, il fondo rischi deve essere iscritto già in fase di primo grado.
- Se invece, nonostante una sentenza avversa, si riceve un parere rassicurante dagli avvocati o esperti esterni, che conferma che il giudice ha commesso un errore tecnico, non sarà necessario iscrivere il fondo rischi, perché la perdita non è considerata probabile.

Si tratta di una valutazione molto discrezionale, che deve essere basata su un'analisi argomentata, oggettiva e neutrale da parte degli amministratori.

Nella pratica, gli amministratori tendono a evitare di iscrivere fondi rischi, soprattutto per contenziosi giudiziari, prima che le controversie siano risolte e le sentenze passate in giudicato. La loro preoccupazione è che l'avvocato della controparte potrebbe evidenziare che l'iscrizione di un fondo rischi contraddice la posizione sostenuta in aula, influenzando potenzialmente anche il giudice.

Tuttavia, giuridicamente, iscrivere un fondo rischi in questa situazione non è un errore. Al contrario, in base all'andamento del processo, potrebbe essere prudente iscrivere un fondo rischio.

Quando la perdita è probabile, il fondo deve essere iscritto e spiegato nella nota integrativa del bilancio. Se la perdita è solo possibile, pur non iscrivendo il fondo rischi, questa informazione dovrebbe comunque essere riportata nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione. Se invece la perdita è considerata remota (meno del 5% di probabilità), non è necessaria alcuna menzione né nel bilancio né nella nota integrativa.

Anche se non c'è un evento specifico che fa presumere di subire una perdita nei prossimi anni, è possibile iscrivere un fondo rischi? La risposta è no, perché il fondo rischi si riferisce a una perdita legata a



un evento specifico. Per affrontare queste perdite future, l'amministratore non può creare direttamente una riserva, ma può proporre la costituzione, lasciando che siano i soci, una volta approvato il bilancio, a decidere.

Requisiti per la rilevazione degli accantonamenti: normativa nazionale e differenze tra IAS 37

La procedura sopra esposta vale secondo i principi contabili nazionali e il Codice civile. Nei principi contabili internazionali, invece, la disciplina dei fondi è leggermente diversa. Mentre secondo i principi nazionali, la probabilità di una perdita obbliga all'iscrizione del fondo, a livello internazionale la probabilità è sì necessaria, ma non sempre sufficiente per procedere all'iscrizione.

La previsione che ci interessa è quella contenuta nel paragrafo 14 dello IAS 37, nel quale, prima di considerare la probabilità, si afferma che l'entità deve avere un'obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato.

Ma cosa si intende per obbligazione legale o implicita?

- Per "obbligazione legale" si intende un impegno derivante da un avviso di accertamento, da una sentenza di condanna o da un contratto che impone all'entità di sostenere una perdita o un debito.
- Un'obbligazione "implicita" si riferisce a situazioni in cui non esistono questi elementi, ma dove, per prassi o dichiarazioni volontarie, si è generata nei terzi l'aspettativa che l'entità adempirà a questi impegni.

ESEMPIO:

Immaginiamo una società che opera nel settore estrattivo, come il petrolio o il gas. In Italia esiste una legge che impone il ripristino della situazione ambientale originaria alla chiusura del sito. Se tale legge non esistesse, potrebbe comunque esserci una prassi consolidata nel settore che prevede il ripristino. Se tutte le società del settore adottano questa prassi o se la società in questione ha pubblicamente dichiarato che si farà carico di queste spese, tale comportamento configurerebbe un'obbligazione implicita.

I principi contabili internazionali tendono a essere meno prudenti rispetto a quelli nazionali e al Codice civile, grazie a disposizioni come la lettera A, che vieta di iscrivere fondi rischi o oneri che invece andrebbero iscritti secondo il Codice civile.

Ci sono alcuni casi concreti in cui non posso iscrivere un fondo secondo lo IAS 37, ma invece devo farlo secondo il Codice civile.

Prendiamo il fondo per manutenzioni cicliche. Secondo il Codice civile, posso iscriverlo perché è probabile, se non certo, che sosterrò queste spese nei vari esercizi. Tuttavia, secondo lo IAS 37, questo fondo non può essere iscritto, poiché manca un'obbligazione legale o implicita.

Consideriamo un'altra situazione: se il Consiglio di amministrazione di una società delibera interventi di risanamento, il Codice civile permette di iscrivere fondi rischi o oneri se è probabile che la società sosterrà questi costi a seguito della delibera. Tuttavia, secondo i principi contabili internazionali, una semplice delibera non è sufficiente per giustificare l'iscrizione di un fondo rischi o oneri, poiché né è prevista un'obbligazione legale, né il risanamento genera aspettative valide da parte di terzi riguardo al rispetto degli impegni della società. Di conseguenza, il fondo può essere iscritto solo dopo che la decisione è stata comunicata pubblicamente.

Le differenze si notano anche in altri aspetti. Ad esempio, quando l'antitrust avvia un'indagine su una società, invia una comunicazione di inizio indagini. L'amministratore, trovandosi a valutare la situazione, potrebbe ritenere che l'indagine non porterà a nulla, oppure che potrebbe avere conseguenze in termini di oneri per la società. Secondo il Codice civile, se è probabile che si presentino costi, posso iscrivere un fondo rischi. Tuttavia, applicando i principi contabili internazionali, l'avviso di avvio dell'istruttoria non legittima l'iscrizione di un fondo, nemmeno se ritengo probabile un futuro esborso.



Un esempio recente riguarda alcune banche che hanno effettuato operazioni in derivati considerate elusive dall'Agenzia delle Entrate. Alla chiusura dell'esercizio, solo la banca capogruppo aveva ricevuto l'avviso di accertamento, mentre le controllate, che avevano svolto le stesse operazioni, non lo avevano ancora ricevuto. La domanda è: per queste banche, è possibile iscrivere un fondo rischi?

- Seguendo i principi contabili internazionali, le banche non possono e non devono iscrivere un fondo rischi. Anche se è probabile che si renderà necessario un esborso futuro, manca un'obbligazione attuale, sia legale che implicita.
- Al contrario, seguendo i principi contabili nazionali, le banche sarebbero legittimate a iscrivere un fondo rischi.

Nel Codice civile, se una perdita è considerata probabile, deve essere stanziato un fondo rischi e oneri nel bilancio. Se la perdita è solo possibile, è sufficiente segnalarla nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione. Nel caso in cui la perdita sia remota, non è necessario fornirne informazione né nel bilancio né nella nota integrativa.

Questa distinzione esiste anche nei principi contabili internazionali. Si distingue tra fondi rischi e oneri (detti anche accantonamenti) e passività potenziali. Per gli accantonamenti deve essere stanziato un fondo rischi e oneri nel bilancio, mentre le passività potenziali sono riportate solo nella nota integrativa.

I fondi rischi e oneri si rilevano come passività. Tuttavia, in alcuni casi, i fondi rischi e oneri potrebbero essere non iscrivibili perché mancano altri requisiti. Immaginiamo di aver violato una norma di legge: in questo caso ci sarebbe un'obbligazione legale, ma se ritengo improbabile che da essa derivi un esborso, ad esempio perché non ci saranno sanzioni, non iscrivo alcun fondo rischi, poiché manca la probabilità.

I debiti

I debiti sono certi nell'esistenza, nel loro ammontare e nella data di sopravvenienza, ma esistono anche debiti che non presentano queste caratteristiche.

- Se un debito è sottoposto a condizione risolutiva, va iscritto in bilancio perché, finché la condizione non si verifica, il debito esiste.
- Se invece è sottoposto a condizione sospensiva, sorgono alcuni dubbi. In questo caso, l'importo e la data di sopravvenienza sono certi, ma l'esistenza del debito è incerta. Ciò porta a un problema simile a quello dei fondi rischi. Pertanto, i fondi soggetti a condizioni sospensive dovrebbero essere iscritti. Resta solo da chiarire dove: se tra i debiti o come fondi oneri o fondi rischi.
- Un altro aspetto riguarda i debiti contestati. I "debiti contestati" sono debiti di cui la società contesta l'esistenza.

Per esempio, se un debito di un milione di euro è stato addebitato per merce inviata, ma l'amministratore riconosce solo 500 mila euro perché la metà della merce è deteriorata, bisogna iscrivere l'intero importo o solo quello che si prevede di pagare?

Questo caso è simile ai fondi rischi, poiché si ha a che fare con una passività incerta e, secondo l'amministratore, non probabile. La maggior parte degli esperti ritiene che questi debiti debbano essere trattati come fondi: se l'esborso è ritenuto probabile, va iscritto l'importo; se per la parte contestata non si prevede un esborso, non va iscritto nulla.

Infine, resta il dubbio se i debiti contestati vadano iscritti nei fondi rischi o nei debiti. La conclusione è che devono essere iscritti nei debiti, poiché si tratta di debiti veri e propri.

Le azioni proprie

È possibile acquistare azioni proprie se concorrono le seguenti condizioni:

1. possono essere acquistate solo utilizzando riserve e utili distribuibili;
2. è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea, dopo di che gli amministratori possono procedere all'acquisto;
3. le azioni devono essere interamente liberate;



4. se l'azienda è quotata, non può acquistare più del 20% delle azioni; se non è quotata, non ci sono limiti.

L'imposizione di queste quattro condizioni indica che il legislatore considera l'operazione potenzialmente rischiosa per la società. Ma quale è questo rischio?

L'acquisto di azioni proprie assomiglia molto alla distribuzione di dividendi. Perché? Quando si distribuiscono dividendi, si preleva una parte della cassa e la si restituisce ai soci, il che diminuisce il patrimonio netto. Allo stesso modo, quando una società acquista azioni proprie "distribuisce" a favore dei soci aliquote di patrimonio sociale; dunque, il patrimonio netto della società si riduce.

Fino a che le azioni rimangono nella disponibilità della società, come si riflettono nei bilanci? È utile confrontare la disciplina precedente con quella attuale.

In passato, se avevo 1000 in cassa, 100 di capitale sociale e 900 di riserve disponibili, potevo acquistare azioni proprie per 900. Supponiamo di averne comprate solo per 100. Dopo l'acquisto, la cassa scendeva a 900 e registravo 100 di azioni proprie. In questo modo, l'attivo rimaneva 1000 e il patrimonio netto restava invariato, il che era fuorviante, poiché il patrimonio si stava realmente riducendo.

Ora, invece, è previsto che la cassa scende a 900 e si iscrive una riserva negativa di 100 per azioni proprie. Questa rappresentazione è più chiara, poiché mostra che l'acquisto di azioni proprie ha ridotto il patrimonio di 100.

Per acquistare azioni proprie si possono utilizzare solo riserve e utili disponibili e ciò implica che queste possono essere usate una sola volta.

Nella vecchia disciplina, era più chiaro quali riserve non erano più disponibili. Ora, invece, le riserve disponibili appaiono ancora come 900 e la riserva negativa di 100 rappresenta l'acquisto di azioni proprie, senza indicare quali riserve siano state effettivamente intaccate. Questo rappresenta un limite, poiché è fondamentale sapere quali riserve non possono più essere utilizzate.

Per ovviare a questo, nella nota integrativa l'amministratore dovrà specificare che, sebbene le riserve disponibili risultino 900, in realtà sono ridotte a 800, poiché 100 sono state utilizzate per l'acquisto di azioni proprie. Dovrà anche chiarire a quale specifica riserva corrisponde il meno 100.

GLI ONERI PLURIENNALI

L'articolo 2426 del Codice civile chiarisce che “i costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo”. Ma come si giustifica l'iscrizione di questi costi tra le attività immateriali?

Per "utilità pluriennale" si intende che, anche se i costi di ampliamento sono stati sostenuti nel 2024, si prevede che genereranno benefici per la società negli anni successivi.

Il vero problema risiede nel concetto di "pluriennale": in teoria, è chiaro che significa che i costi generano benefici per più anni, ma in pratica come si dimostra questa utilità pluriennale?

Se registro 2 milioni di costi all'anno, sto supponendo che ogni anno genererò almeno 2 milioni di ricavi da quei costi. Tuttavia, provare che ogni anno si genereranno ricavi sufficienti a coprire tali costi non è facile ed è soggetto a discrezionalità, perché si tratta di una previsione futura.

Al riguardo il paragrafo 40 del principio OIC 24 stabilisce che: “Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se:

- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i benefici futuri che la società riceverà;
- la loro recuperabilità è stimabile con ragionevole certezza.

Questo significa che devo provare, tramite un piano finanziario, che c'è una correlazione tra i costi sostenuti e i ricavi attesi e che questi ricavi sono ragionevolmente prevedibili.

Il paragrafo 42 fornisce alcuni esempi concreti: i costi sostenuti per creare una rete commerciale devono essere giustificati dalle aspettative di vendita dei prodotti che verranno affidati a tale rete; la capitalizzazione dei costi relativi a un aumento di capitale sociale deve essere supportata dal miglioramento atteso nella situazione finanziaria dell'impresa.

Il paragrafo 40 sottolinea che, data l'incertezza legata alla recuperabilità, è essenziale seguire il principio di prudenza. Quindi, ogni anno, quando si redige il bilancio, bisogna chiedersi se quei costi possono ancora generare ricavi nei successivi. Se la risposta è sì, si continua ad ammortizzare. Se la risposta è no, l'importo iscritto nello stato patrimoniale viene cancellato e l'intero valore diventa un costo dell'esercizio.

I costi di impianto e ampliamento

Innanzitutto, vediamo cosa si intende per costi di impianto e ampliamento.

Il paragrafo 41 del principio contabile OIC 24 stabilisce che "i costi di impianto e di ampliamento sono quelli sostenuti in modo non ricorrente in specifici momenti del ciclo di vita della società, come nella fase pre-operativa (costi di start-up) o in quella di accrescimento della capacità operativa."

In termini più semplici:

- **costi di impianto:** si riferiscono alle spese sostenute durante la costituzione della società, come spese notarili e legali;
- **costi di ampliamento:** riguardano operazioni straordinarie che aumentano la capacità operativa dell'azienda, come fusioni, conferimenti o aumenti di capitale.

In passato, i costi di start-up erano limitati a spese legali e notarili, strettamente collegate alla costituzione giuridica della società. Oggi, invece, il principio contabile è più flessibile, includendo anche altre spese, che possono essere capitalizzate, se è possibile dimostrarne l'utilità pluriennale, come la formazione del personale.



La capitalizzazione dei costi di riduzione del personale

I costi sostenuti per ridurre il personale possono essere considerati costi di ampliamento?

Questo caso è interessante perché, sebbene si tratti di spese che sembrano mirate a ridurre l'azienda, la società li aveva capitalizzati come costi di ampliamento, sostenendo che fossero essenziali per garantire la sopravvivenza dell'azienda. Quindi, per loro, "ampliamento" non va inteso solo in senso fisico, ma come una ristrutturazione necessaria per permettere all'azienda di continuare a esistere.

Nel primo grado di giudizio, erano stati riconosciuti come costi di ampliamento, mentre in appello si è stabilito il contrario, cioè che non lo fossero. La Cassazione ha poi interpretato la questione in modo letterale, stabilendo che non è possibile considerare le spese per ridurre il personale o chiudere stabilimenti come costi di ampliamento per due ragioni principali: primo, perché non espandono l'attività, ma la riducono; secondo, perché se l'azienda sta affrontando un risanamento, significa che la situazione economica non è favorevole, e quindi è improbabile che vi siano ricavi futuri sufficienti a coprire questi costi.

Il motivo per cui la società ha insistito fino alla Cassazione è evidente: se quelle spese fossero state imputate direttamente a conto economico, avrebbero ridotto significativamente l'utile dell'esercizio e magari impattato sui capitali sociali. Capitalizzarle, invece, avrebbe avuto un impatto molto più ridotto sul bilancio.

Questo caso dimostra l'importanza di interpretare correttamente le voci di bilancio, soprattutto quando si tratta di spese rilevanti che possono influenzare l'andamento finanziario dell'azienda.

I costi di sviluppo

Prima della modifica del 2015, l'art. 2426 menzionava anche i costi di ricerca e i costi di pubblicità fra le attività immateriali iscrivibili nello stato patrimoniale.

Per quanto concerne la prima categoria, ad oggi, è possibile capitalizzare solo i costi di sviluppo. Secondo la teoria aziendale, la ricerca si distingue in tre fasi:

- **Ricerca di base:** condotta in modo continuativo e senza un obiettivo immediato;
- **Ricerca applicata:** più avanzata e orientata a raggiungere un obiettivo specifico;
- **Sviluppo:** fase in cui esiste già un prodotto e si cerca di migliorarlo, con costi vicini alla fase di produzione o commercializzazione.

Ma perché è importante distinguere tra ricerca di base e sviluppo?

I costi di ricerca di base non sono capitalizzabili, poiché, finché la ricerca non si concretizza, non c'è una correlazione chiara con i ricavi futuri: pur potendo portare a una scoperta rivoluzionaria, potrebbero anche non produrre alcun risultato.

Per quanto riguarda lo sviluppo, la situazione è diversa. Essendo l'ultima fase prima della commercializzazione, è più facile stabilire una correlazione tra i costi sostenuti e i ricavi futuri. Tuttavia, il principio contabile invita a procedere con cautela, poiché è una delle aree più soggette a discrezionalità e potenziali abusi.

Per essere capitalizzati, questi costi devono soddisfare alcune condizioni: bisogna chiarire a quale prodotto si riferiscono, dimostrare che il processo di sviluppo è vicino alla conclusione, che l'azienda ha le risorse per portare il prodotto sul mercato e che il prodotto genererà ricavi sufficienti a coprire i costi sostenuti.

I costi di pubblicità

Questi costi non sono più capitalizzabili perché si è ritenuto che non avessero un'utilità pluriennale. Una campagna pubblicitaria difficilmente potrà portare benefici oltre l'anno corrente, data la natura spesso stagionale di tali iniziative.



Ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo

Il punto 5 dell'art. 2426 stabilisce che i costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un massimo di 5 anni, poiché il legislatore ritiene che questi oneri non possano produrre benefici per la società oltre tale periodo.

I costi di sviluppo, invece, vengono ammortizzati in base alla loro vita utile. Tuttavia, in casi eccezionali, quando non è possibile stimare con precisione la vita utile, l'ammortamento non può superare i 5 anni.

Quanto più lungo è il periodo di ammortamento, tanto più conveniente risulta la capitalizzazione, poiché si riduce l'incidenza sui singoli conti economici.

Limiti alla distribuzione degli utili in presenza di costi non ammortizzati

Il punto 5 dell'articolo 2426 stabilisce, infine, che non si possono distribuire dividendi fino a che non sia completato l'ammortamento dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo a meno che non residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Facciamo un esempio concreto: la società ha un utile di esercizio di 100, oneri di sviluppo per 100, un capitale sociale di 100, una riserva legale di 20 e riserve disponibili per 80. In base a questa norma, quanti utili può distribuire la società? Poiché la società ha oneri di sviluppo per 100 ma le riserve disponibili sono solo 80 e non coprono interamente gli oneri pluriennali, potrà distribuire solo 80 mentre i restanti 20 restano vincolati.

Se questo limite non viene rispettato, la delibera di distribuzione degli utili sarà nulla, poiché contraria alla legge.



FOCUS SUL LEASING

Il leasing può essere:

1. **Operativo:** contratto bilaterale molto simile alla locazione;
2. **Finanziario:** è di fatto un contratto di finanziamento con cui la banca si obbliga a costruire/acquistare un bene su indicazione dell'utilizzatore.

Il leasing finanziario può essere contabilizzato in due modi: secondo il **metodo patrimoniale** e secondo il **metodo finanziario**. Il metodo patrimoniale riflette la forma del contratto, mentre il metodo finanziario rispecchia la sostanza dell'accordo.

Il Codice civile richiede di utilizzare il metodo patrimoniale per il bilancio e di descrivere gli effetti del metodo finanziario nella nota integrativa, mentre i principi contabili internazionali preferiscono il metodo finanziario.

Ma quali sono le differenze tra i due metodi?

1. Metodo patrimoniale

Il bene immobile concesso in leasing deve figurare nelle attività della società di leasing fin tanto che l'utilizzatore non lo riscatti (questo non è coerente con il fatto che rischi e benefici ricadono sull'utilizzatore). Dunque, la società di leasing nel periodo di utilizzo del bene rileverà nel CE delle quote di ammortamento.

Questo metodo presenta alcune distorsioni:

- a. L'ammortamento del bene fatto dalla società di leasing avviene sulla base della durata del contratto, non seguendo il criterio della vita utile come dovrebbe essere (problema della rappresentazione veritiera);
- b. Il riscatto da parte dell'utilizzatore avviene generalmente ad un prezzo inferiore rispetto al valore corrente del bene sul mercato; pertanto, nello SP dell'utilizzatore figurerà un bene sottovalutato e sottovalutato sarà anche il successivo ammortamento dello stesso.

Qualcuno ha proposto di disapplicare il metodo del costo storico e iscrivere un valore più alto rispetto a quello di riscatto nello SP dell'utilizzatore. Tuttavia, questo non è possibile perché una deroga può essere fatta solo per casi eccezionali che riguardano quel bene specifico e non, come in questo caso, tutti i beni in leasing di qualsiasi società italiana. Questo problema di sottovalutazione è quindi insanabile.

2. Metodo finanziario

In questo caso, il bene è iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale dell'utilizzatore, mentre nel passivo si trova il debito verso la società di leasing. Nel conto economico dell'utilizzatore, sarà presente la quota di interesse del canone. Nell'attivo dello SP della società di leasing, si registrerà un credito verso l'utilizzatore, mentre nel suo conto economico saranno registrati i canoni di leasing.



CRITERI DI VALUTAZIONE

La norma di riferimento è l'art. 2426 c.c. Da questa disposizione emerge che il costo storico costituisce il criterio di valutazione principale, coincidente con il costo che la società ha sostenuto per acquistare/produire quel determinato bene.

L'art. 2426 c.c. per talune attività affianca il criterio del costo storico a criteri di valutazione concorrenti ovvero alternativi.

1. Rimanenze / titoli che non costituiscono immobilizzazioni: bisogna scegliere il minore tra il costo storico e il valore desumibile dall'andamento del mercato.
2. Nel caso delle partecipazioni in società controllate o collegate, c'è un'alternativa tra il costo storico o il metodo del patrimonio netto. In questo caso la scelta è rimessa al redattore del bilancio, con il limite che non si possono cambiare i criteri da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali.
3. Obbligatorietà di utilizzare il criterio del fair value per gli strumenti finanziari derivati.

Il costo storico è un valore **poco informativo**: più passa il tempo e più questo valore diventa un valore che potrebbe essere distante da quello attuale.

Tuttavia, il criterio del costo storico presenta generalmente tre vantaggi:

1. È piuttosto **oggettivo**, sicché non richiede stime da parte degli amministratori.
2. È di **semplice** applicazione.
3. È **prudente**, perché, rimanendo invariato nel corso dei vari esercizi, non si potranno avere utili non realizzati.

I primi due vantaggi non si manifestano sempre.

Quando si considera il costo di produzione, il primo comma dell'articolo 2426 c.c. fa emergere che il costo storico non è né semplice né oggettivo. Il Codice civile stabilisce che:

“Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.”

In presenza di un costo di produzione, è necessario effettuare diverse valutazioni. Prima di tutto, vanno considerati i costi direttamente imputabili al prodotto. Gli oneri generali possono essere imputati solo se è possibile determinare una quota attribuibile al periodo di fabbricazione. Questa formulazione normativa riflette l'inevitabile incertezza che grava su chi deve verificare i presupposti per la capitalizzazione dei costi generali.

L'ultima parte della disposizione normativa prevede che anche gli oneri finanziari possano essere imputati, purché legati alla fabbricazione del prodotto, sia interna che esterna. Tuttavia, ciò non avviene in tutti i casi: gli interpreti identificano solo alcune situazioni in cui il collegamento tra finanziamento e produzione è stretto, come ad esempio la costruzione di una nave da crociera in un cantiere navale finanziata da un mutuo di scopo).

Quando si considera il costo d'acquisto, numerosi esempi dimostrano che il costo storico non è né semplice né oggettivo.

Esempio 1: A vende a B un bene per un prezzo X, ma il contratto riporta un prezzo più alto/ più basso (simulazione contrattuale). Quale valore deve essere riportato in bilancio? Bisogna fare riferimento al prezzo effettivo, cioè quello realmente pattuito dalle parti.

- Prezzo da contratto più elevato del costo storico effettivo: l'amministratore deve esporre in bilancio il costo storico effettivo, perché il contratto sopravvaluta il bene.
- Prezzo da contratto più basso del prezzo effettivamente pagato: il problema è che in questo caso rilevare il prezzo storico effettivo sembrerebbe nascondere una rivalutazione. In realtà, non c'è nessuna rivalutazione del bene perché il prezzo effettivamente pagato è il costo storico effettivo del bene.

Esempio 2: la società scambia il suo bene A con il bene B (permuta).

Ipotizziamo che il valore di bilancio di A sia 100; il bene B verrà iscritto a 100?

Sì, ma solo se la permuta ha la finalità di scambiare beni con caratteristiche analoghe. Se, invece, le caratteristiche dei beni sono diverse, bisogna identificare il valore d'uso del bene ricevuto in permuta. Il valore d'uso è stimato dall'amministratore, facendo riferimento al valore di mercato del bene, ossia quello che si otterrebbe vendendo il bene sul mercato. Questo è un altro caso in cui la stima del costo storico di acquisto è piuttosto discrezionale.

Esempio 3: la società riceve il bene A in donazione.

Le immobilizzazioni immateriali ricevute a titolo gratuito non vengono iscritte in bilancio, poiché è troppo incerto determinarne il loro valore. Queste attività, essendo uniche, non hanno un valore di mercato. Tuttavia, la mancata iscrizione pone un problema di veridicità, poiché un bene esistente non compare in bilancio.

Al contrario, tutte le altre immobilizzazioni, siano esse materiali o finanziarie, devono essere registrate. Anche se il bene non ha tecnicamente un costo storico, gli viene assegnato un costo storico figurativo, corrispondente al valore d'uso del bene, stimato facendo riferimento al suo valore di mercato.

Esempio 4: il bene entra nella società per conferimento.

La valutazione di tali beni può avvenire secondo la stima di un esperto indipendente (che stabilisce un valore massimo attribuibile ai fini dell'aumento di capitale) o attraverso le modalità alternative (stima non più vecchia di 6 mesi, il bene è nel bilancio della conferente iscritto al fair value, strumenti finanziari al valore di mercato).

La stima dell'esperto rappresenta il valore massimo attribuibile al bene: è vietato conferire il bene ad un valore maggiore del valore stimato, ma è possibile conferirlo per meno. Il valore è da iscrivere al valore per il quale il bene è effettivamente conferito.

Categoria di attività specifiche: partecipazioni immobilizzate in altre società

Il costo storico può aumentare senza che ci sia una rivalutazione (e mantenendo la stessa percentuale di controllo) per un aumento di capitale sociale. Allo stesso modo, può diminuire senza che ci sia svalutazione per una riduzione reale del capitale sociale (a pagamento).

Nel caso di riduzione per perdite non sempre c'è diminuzione: la perdita del capitale sociale non significa necessariamente perdita di valore della società perché il bilancio è redatto al costo storico, ma sicuramente i beni, iscritti appunto allo storico, valgono di più (sono sottovalutati). Il bilancio non tiene effettivamente conto del valore dei beni; se la perdita effettiva corrisponde all'effettiva svalutazione dell'impresa dovrà ridurre il valore della partecipazione.

Ammortamento e riduzioni durevoli di valore

Ammortamento

Per le immobilizzazioni materiali e immateriali con un utilizzo limitato nel tempo — escludendo quindi quelle a utilizzo illimitato, come terreni e opere d'arte — il costo iniziale, determinato secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente, è sottoposto ad ammortamento sistematico, in conformità all'art. 2426, comma 1, n. 2 del Codice civile.



L'ammortamento ha due significati:

1. Ripartire il costo iniziale dell'attività immobilizzate nei vari esercizi nel rispetto del principio di competenza;
2. Rappresentare il consumarsi del bene.

Il primo significato è un'applicazione diretta del principio di competenza, in quanto consente di correlare i costi – ossia la quota di ammortamento per ciascun esercizio – ai ricavi generati grazie all'uso dell'immobilizzazione.

L'utilizzo dell'aggettivo sistematico chiarisce che l'ammortamento deve essere operato sulla base di un piano predefinito, stabilito attraverso un piano di ammortamento, il quale non deve necessariamente prevedere quote costanti nei vari esercizi.

Revisione del piano di ammortamento

Il piano di ammortamento fissato inizialmente va riesaminato periodicamente e può essere modificato se emergono cambiamenti nella vita utile del bene.

La revisione di un piano di ammortamento rappresenta una modifica di una stima contabile, non un cambiamento di criterio di valutazione e quindi non ricade sotto l'articolo 2423-bis comma 2, che ammette modifiche di criterio solo in casi eccezionali.

Esiste un problema quando, dopo alcuni anni, si riscontra un'eventuale sovra o sottostima delle aliquote di ammortamento adottate. Il caso più delicato si ha con un ammortamento eccessivo, come quando si utilizza un'aliquota del 15% invece di quella corretta del 10%. In tal caso, ridurre ex post l'ammortamento aumenterebbe il valore residuo del bene, configurando di fatto una rivalutazione non consentita. Le correzioni ex post sono consentite solo per errori materiali, come l'applicazione di un'aliquota del 12% invece del 10% dovuta a un errore di inserimento. Eventuali variazioni di stima si applicano esclusivamente agli esercizi futuri, senza possibilità di modifica per l'ammortamento già contabilizzato.

Riduzione durevole di valore

L'art. 2426, comma 1, n.3 del Codice civile stabilisce che "*L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore.*"

In sostanza, la norma impone la svalutazione del bene in caso di riduzione durevole del suo valore. Tuttavia, se questa riduzione non è più giustificata, è previsto il ripristino del valore originario.

Supponiamo un bene iscritto inizialmente a 100 e ammortizzato per tre anni a 10 per anno, arrivando così a un valore contabile di 70. Se il bene subisce una svalutazione di 40 per una perdita durevole di valore, la norma stabilisce che, se questa condizione non sussiste più, si può ripristinare il valore fino al massimo del costo storico a quel momento, ovvero fino a 70. Questo ripristino non rappresenta una rivalutazione perché non supera il costo storico, ma si limita a riportare il valore del bene a quello originario, risultando quindi in un utile realizzato.

Tale ripristino è obbligatorio per ogni tipo di attività, eccetto una: l'avviamento. La norma vieta il ripristino dell'avviamento svalutato per evitare che, una volta svalutato, si possa iscrivere un avviamento generato internamente, che non è iscrivibile in bilancio per divieto di legge.

Il concetto di "perdita durevole"

Calcolare una riduzione durevole di valore implica innanzitutto stabilire cosa si intenda per "perdita durevole".

La definizione fornita dall'art. 2426, comma 1, n.4 del Codice civile indica che "*si tratta di una riduzione dei valori che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione, valutato in una prospettiva di lungo*



termine, inferiore al suo valore netto contabile". Una perdita che si prevede possa essere recuperata entro pochi mesi non è durevole. Invece, una perdita che si ritiene possa persistere oltre l'esercizio successivo è considerata durevole.

L'impairment test

Il passaggio successivo è determinare questa perdita durevole di valore, ovvero come eseguire l'impairment test.

Per verificare se vi sia una perdita durevole, si confrontano il valore contabile e il valore recuperabile del bene: se il valore contabile è superiore al valore recuperabile, si ha una riduzione durevole di valore; diversamente, no. Per esempio, se il valore contabile è 100 e il valore recuperabile è 90, la perdita durevole è di 10.

Valore recuperabile

Ma cos'è esattamente il valore recuperabile? È il maggiore tra il valore d'uso del bene e il suo fair value.

Determinazione del valore d'uso

Il valore d'uso di un'attività rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o unità generatrice di flussi di cassa.

Prendiamo il caso di TV Sorrisi e Canzoni. Per l'anno corrente, 2024, è possibile calcolare i flussi di cassa con precisione, poiché si conoscono già i ricavi e i costi effettivi. Tuttavia, la stima dei flussi di cassa attesi per gli anni successivi diventa sempre più incerta man mano che ci si allontana nel tempo. Questa stima è ragionevole solo per un periodo limitato; oltre a questo intervallo, infatti, diventa insostenibile.

Per attualizzare questi flussi futuri serve un tasso di attualizzazione, che rappresenta il rischio associato a tali proiezioni. Nel caso di TV Sorrisi e Canzoni, il tasso di attualizzazione dovrebbe riflettere che il settore editoriale è in declino.

Questa determinazione resta comunque un esercizio che comporta una certa discrezionalità, data la necessità di bilanciare molteplici fattori di rischio e variabili di mercato.

Determinazione del fair value

Il fair value è il valore di mercato attuale del bene. Questo valore non sempre è facilmente determinabile.

- Innanzitutto, se non esiste un mercato di riferimento, il fair value va stimato.
- Il fair value deve riflettere il prezzo di una transazione "regolare" tra operatori di mercato. Una "regolare operazione" non significa semplicemente lecita o illecita, ma piuttosto un'operazione che avviene senza influenze esterne sul prezzo. Ad esempio, se il prezzo è determinato in una vendita tra una controllante e una controllata, esso potrebbe non rispecchiare un prezzo di mercato libero, poiché il controllo del gruppo potrebbe influenzare il prezzo. Lo stesso vale per le transazioni tra parti correlate, dove il prezzo può essere distorto dai rapporti tra le parti.
- In una transazione regolare, le parti devono essere indipendenti e in posizione paritaria. Tuttavia, anche tra parti indipendenti possono esistere situazioni non regolari, come nel caso di una vendita forzata. Un esempio è quello della crisi dei mutui subprime: durante questa crisi, molte banche, costrette a vendere derivati in perdita per questioni regolamentari, si trovarono a cedere questi titoli a prezzi ben al di sotto del loro valore reale, causando distorsioni nei fair value.

Questa complessità, dunque, introduce notevole discrezionalità anche nella determinazione del fair value.

Attività e unità generatrici di flussi di cassa



Di regola, l'impairment test è effettuato separatamente in relazione ad ogni singolo bene. Qualora tuttavia i flussi finanziari relativi a un'attività non siano "separabili" da quelli derivanti da altre attività e non sia pertanto possibile determinare il valore d'uso, il test va eseguito in relazione non al singolo bene bensì all'unità generatrice di flussi finanziari (cash generating unit) alla quale esso appartiene, ossia al più piccolo gruppo di attività che genera flussi indipendenti da quelli riconducibili a altri beni o a altre unità generatrici di flussi finanziari. Ma cosa significa questo in pratica?

Prendiamo, per esempio, una miniera con trenini che trasportano carbone: per valutare una possibile perdita di valore di questi trenini, occorre capire se essi siano in grado di generare flussi di cassa autonomi. Da soli, i trenini non hanno valore economico poiché producono flussi di cassa solo come parte integrata della miniera. Pertanto, il principio contabile stabilisce che non si può condurre l'impairment test direttamente sul trenino, poiché esso non genera flussi di cassa autonomi. Di conseguenza, l'analisi va condotta sull'unità generatrice di flussi di cassa più piccola che comprenda il trenino, cioè la miniera nel suo complesso. Solo valutando il valore dell'intera miniera si può stabilire un'eventuale perdita di valore associata al trenino.

L'impairment test dell'avviamento

Prendiamo il caso dell'avviamento: l'impairment test, cioè la verifica di una riduzione di valore, non può essere effettuato per singola attività, ma deve essere condotto a livello di unità generatrice di flussi di cassa.

Un esempio concreto è quello di Telecom Italia, che ha una parte rilevante del proprio attivo rappresentata dall'avviamento, frutto dell'acquisizione di TIM, un'importante compagnia di telefonia mobile. Ogni anno, Telecom prende il valore di avviamento iscritto a bilancio e lo alloca su tre unità generatrici di flussi di cassa. Così, l'avviamento è distribuito su tre rami aziendali, ognuno con il proprio avviamento.

Supponiamo di dover stimare la perdita di valore di un avviamento iscritto a bilancio per 400. L'avviamento non può essere valutato autonomamente e, pertanto, l'amministratore crea un insieme di beni più ampio a cui imputare questo avviamento, aggiungendo altre attività per un valore di 700. Il valore contabile totale di questo ramo d'azienda diventa così 1.100.

Gli amministratori procederanno quindi a valutare questo ramo aziendale per calcolarne il valore d'uso e il fair value. Ma come avviene, in concreto, questa valutazione? Di solito, si ricorre a esperti del settore, professionisti specializzati nelle valutazioni aziendali, i quali stabiliscono il valore recuperabile del ramo d'azienda. In questo esempio, il valore recuperabile calcolato è di 600, che risulta essere il più alto tra valore d'uso e fair value.

A questo punto emerge un fatto interessante: sebbene l'avviamento sia iscritto a 400, l'impairment test applicato all'intera unità generatrice di flussi di cassa indica una perdita di valore di 500. Ciò significa che, mentre l'avviamento di 400 è completamente svalutato, resta ancora una perdita di 100 da imputare ad altri beni del ramo aziendale.

Il principio contabile, infatti, richiede che, una volta completato l'impairment test sull'avviamento, ogni eccedenza di perdita venga imputata pro quota sugli altri beni. In altre parole, se un ramo d'azienda perde valore, il primo elemento a subire la svalutazione è l'avviamento, e successivamente la perdita viene imputata agli altri beni.

La valutazione delle partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate: il metodo del patrimonio netto

L'articolo 2426, comma 1, n.4 del Codice civile consente di valutare le partecipazioni in società controllate o collegate sia al costo storico sia secondo la "frazione corrispondente del patrimonio netto." Ma cosa implica esattamente questa seconda opzione?

Supponiamo di voler valutare con il metodo del patrimonio netto la società A, la quale possiede il 60% di B, che ha un patrimonio netto di 100. La quota iniziale di A sarà il 60% di 100, ovvero 60. Tuttavia, per



calcolare il valore di iscrizione iniziale, bisogna aggiustare questo importo per eliminare crediti, debiti, e dividendi reciproci tra A e B. Supponiamo che, dopo questi aggiustamenti, emerga una differenza di 5: il valore di iscrizione iniziale diventa quindi 65 (60 + 5).

Il metodo del patrimonio netto si distingue perché nei bilanci successivi il valore della partecipazione varia in base al patrimonio netto della partecipata. Ad esempio, se l'anno successivo il patrimonio netto di B aumenta a 110, la partecipazione di A cresce proporzionalmente del 10% dell'incremento, ovvero di 6, portando il valore complessivo della partecipazione a 71.

Questo metodo offre una rappresentazione più dinamica, perché riflette l'andamento reale del patrimonio della partecipata, cosa che non accadrebbe con la valutazione a costo storico, dove il valore della partecipazione rimarrebbe fisso.

Tuttavia, questo meccanismo genera una questione contabile: se, ad esempio, nell'anno successivo l'aumento di valore della partecipazione è di 6, possiamo considerarlo un utile? E, se sì, è un utile distribuibile o non distribuibile?

In dottrina, alcuni sostengono che l'utile derivante dalla valutazione secondo il metodo del patrimonio netto sia realizzato, altri che non lo sia; tuttavia, la posizione del Codice civile è chiara. Gli incrementi di valore rispetto al bilancio dell'anno precedente devono essere iscritti in una riserva non distribuibile.

Differenze tra Codice civile e Principi Contabili Internazionali: Impairment Test e Fair Value

Con l'armonizzazione ai principi internazionali, le differenze di valutazione tra Codice civile e principi contabili internazionali nell'impairment test sono ora minime.

I principi contabili internazionali distinguono tra beni a vita utile indeterminata, che richiedono un impairment test annuale, e beni a vita utile determinata, per cui l'impairment test è necessario solo in presenza di indicatori di perdita di valore, come una riduzione del valore di mercato o un minor utilizzo del bene.

Un altro aspetto rilevante è l'uso del fair value. Il fair value permette di registrare oscillazioni nel valore contabile di un bene oltre il costo storico, un approccio molto diverso dal Codice civile, dove il costo storico è una misura prudenziale che non consente la registrazione di incrementi teorici. Questo può portare all'iscrizione di utili non realizzati, ovvero incrementi di valore non ancora concretamente incassati.

Ad esempio, se un bene inizialmente valutato a 100 raggiunge un fair value di 120, i 20 di utile che si creano non sono realizzati.

Il fair value si suddivide in tre livelli di affidabilità:

- Il primo livello è quello più oggettivo, basato su un valore di mercato disponibile.
- Il secondo livello si applica a strumenti non quotati, il cui valore è stimato facendo riferimento a società comparabili quotate, ma introduce un margine di discrezionalità.
- Il terzo livello riguarda strumenti finanziari senza mercato di riferimento, come derivati personalizzati, il cui fair value è calcolato mediante modelli matematici, rendendolo più soggettivo e incerto.

Il fair value, essendo una stima fatta dagli amministratori, comporta inevitabilmente una certa discrezionalità. Questa caratteristica solleva preoccupazioni sugli utili non realizzati, motivo per cui il legislatore mira a limitarne l'impatto, evitando che influenzino in modo eccessivo i risultati aziendali.

Inoltre, i principi contabili internazionali distinguono tra due categorie di beni:

- strumenti finanziari detenuti per trading e immobili a scopo di investimento, e
- immobilizzazioni materiali, immateriali e strumenti finanziari non di trading.



Questa distinzione è importante perché gli utili da fair value sono trattati diversamente: per i primi, vanno direttamente a conto economico, mentre per le seconde categorie vengono allocati in una riserva patrimoniale.

Perché questa differenza? Se la società detiene strumenti finanziari o immobili per venderli, è probabile che realizzi effettivamente la plusvalenza, motivo per cui tali utili vengono riportati nel conto economico. Al contrario, per le immobilizzazioni destinate a rimanere nel patrimonio aziendale, come macchinari e impianti, è improbabile che la plusvalenza venga incassata. Per questa ragione, gli utili da fair value associati a tali beni restano in una riserva, lontano dal conto economico.



LO STATO PATRIMONIALE: IL PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto rappresenta la differenza tra il totale delle attività e il totale delle passività.

Il capitale sociale

Il capitale sociale è una componente fondamentale del patrimonio netto di una società e rappresenta l'insieme dei conferimenti effettuati dai soci al momento della costituzione o in occasione di successivi aumenti di capitale.

Le funzioni del capitale sociale si articolano in due ambiti principali:

1. **Funzione vincolistica:** serve a garantire i creditori, vincolando una parte del patrimonio della società finché questa rimane in attività (ad esempio, limitazioni sulla distribuzione degli utili o sulla riduzione del capitale per coprire perdite).
2. **Funzione organizzativa**

Le riserve: profili generali

Le riserve possono essere di due tipi:

1. Riserve "**da utili**": derivano dall'accantonamento di risultati positivi d'impresa non distribuiti ai soci o, più in generale, da utili che hanno un'origine interna all'impresa. Le riserve da utili diventano visibili solo nel bilancio dell'anno successivo rispetto a quello in cui si formano.
2. Riserve "**da capitale**": derivano da risorse aggiuntive apportate dai soci (si pensi alla riserva sovrapprezzo). Le riserve da capitale emergono subito nel bilancio dello stesso anno in cui sono state versate.

Inoltre, le riserve possono essere:

1. **Obbligatorie** per legge (es. la riserva legale);
2. **Volontarie**, stabilite dall'azienda stessa tramite statuto o decisione dell'assemblea dei soci.

Le principali domande da porsi su una riserva sono:

- **Distribuibilità:** la riserva può essere distribuita ai soci oppure no?
- **Disponibilità:** la riserva può essere utilizzata, ad esempio, per coprire perdite o aumentare il capitale sociale? Questo aspetto dipende dall'uso specifico che se ne intende fare, poiché la disponibilità è un concetto relativo (a differenza della distribuibilità, che è assoluta: una riserva è distribuibile o non lo è).

Tutte le poste del patrimonio netto possano essere utilizzate per coprire le perdite. Al contrario, i debiti (che non fanno parte del patrimonio netto) non possono essere impiegati per coprire le perdite.

Per determinare se le somme trasferite dai soci alla società devono essere classificate nel passivo o nel patrimonio netto, occorre chiedersi se tali somme prevedono un diritto di restituzione:

- se è presente un diritto di restituzione, si tratta di una passività;
- se invece le somme sono trasferite a titolo definitivo, devono essere imputate a patrimonio netto.

La riserva legale

Non è distribuibile: è l'unica riserva obbligatoria e ha la funzione di proteggere il capitale sociale, accantonando il 5% degli utili.

Immaginiamo il caso in cui la società accantoni più del 5% annuo, generando una riserva superiore a quella che risulterebbe se l'accantonamento fosse stato effettuato secondo la percentuale ordinaria. In questo caso, la riserva rimane comunque indisponibile, trattandosi di una riserva legale con formazione accelerata.



Consideriamo ora un altro scenario, in cui la riserva legale supera il 20% del capitale sociale. La parte eccedente il 20% non segue il regime della riserva legale, ma dipende dall'origine dell'accantonamento in eccesso: se deciso dall'assemblea, si tratta di una riserva facoltativa; se previsto dallo statuto, diventa una riserva statutaria.

Riserva facoltativa

Dopo aver destinato eventualmente il 5% a riserva legale, l'assemblea può decidere cosa fare del restante. Se una parte viene destinata a riserva facoltativa, essa risulterà distribuibile.

Riserva statutaria

Lo statuto prevede che, dopo aver dedotto la parte destinata alla riserva legale, l'assemblea sia obbligata a destinare un ulteriore accantonamento a riserva, oltre a quello minimo previsto dalla riserva legale.

Se la clausola stabilisce, ad esempio, un accantonamento del 10%, dopo anni di accantonamenti, si può decidere di distribuire parte o tutta la riserva ai soci senza violare lo statuto, purché venga rispettato l'obbligo annuale.

Tuttavia, alcune clausole richiedono accantonamenti con finalità specifiche, come il "rafforzamento patrimoniale". In questo caso, la riserva può essere distribuita, ma potrebbe essere necessaria una doppia delibera: prima modificare lo statuto per rimuovere la clausola incompatibile con la distribuzione, e poi deliberare la distribuzione.

Quindi, bisogna modificare lo statuto solo quando la destinazione della riserva è incompatibile con la distribuzione, mentre in altri casi la distribuzione è possibile con una sola delibera.

Riserva sovrapprezzo azioni

La normativa stabilisce che il sovrapprezzo non può essere distribuito finché la riserva legale non raggiunge il 20% del capitale sociale.

In questo caso, non è necessario interpretare la norma in senso letterale, ma piuttosto in base alla sua finalità (**interpretazione teleologica**). L'obiettivo è completare la riserva legale utilizzando il sovrapprezzo. Di conseguenza, la parte vincolata non è l'intero sovrapprezzo, ma solo l'importo necessario per completare la riserva legale.

Pertanto, la riserva è distribuibile, fatta eccezione per la parte necessaria a tale scopo.

La disponibilità delle riserve per l'aumento gratuito del capitale sociale

Quali riserve sono disponibili per l'aumento gratuito del capitale sociale?

- **Riserva legale:**

Esistono opinioni contrastanti. Chi è favorevole ritiene che non ci siano danni per i creditori e che, trasferendo la riserva al capitale sociale, si avvii nuovamente il processo di accantonamento, rafforzando così la garanzia. Chi è contrario, invece, sostiene che, se si parte da un capitale sociale di 100 e una riserva legale di 20, le perdite intaccherebbero prima la riserva legale e, se queste superano la riserva, colpirebbero anche il capitale sociale. Se invece il capitale sociale è di 120 senza riserva legale, ogni minima perdita andrebbe a intaccare direttamente il capitale sociale, impedendo la distribuzione degli utili fino a quando non venga ricostituito.

- **Riserve facoltative:** Sì

- **Riserva statutaria:** Sì, salvo che lo statuto preveda l'accantonamento di una certa percentuale dell'utile con una finalità incompatibile con un aumento gratuito del capitale sociale. Un esempio di finalità incompatibile potrebbe essere quello in cui lo statuto stabilisce che una percentuale dell'utile venga accantonata per creare una riserva da utilizzare negli anni in cui non ci



sono utili. Tuttavia, come nel caso della distribuzione, non è indisponibile in assoluto: se lo statuto prevede una destinazione della riserva incompatibile con l'aumento gratuito, è necessario modificare la clausola prima di utilizzarla per l'aumento gratuito.

- **Riserva sopraprezzo:** Si (salva, per alcuni, la parte per completare la riserva legale).

L'art. 2442, rubricato passaggio di riserve a capitale, fa riferimento a dei fondi speciali: oggi non si dà significato a questo concetto perché le uniche poste che si possono imputare a capitale sociale sono le riserve.

È necessario aspettare l'esercizio successivo per utilizzare tali riserve (la norma chiede che risultino da bilancio)? No, non è necessariamente richiesto il bilancio d'esercizio, basta anche un bilancio infrannuale.

La disponibilità delle riserve per la copertura delle perdite

Quali riserve sono disponibili per la copertura delle perdite? Tutte le riserve sono, per definizione, disponibili per coprire le perdite. Il problema riguarda l'ordine in cui devono essere utilizzate. Le prime riserve da considerare sono quelle facoltative e il sovrapprezzo, mentre l'ultima è la riserva legale. È importante partire dalle riserve meno vincolate: se si utilizzasse prima quella legale, si andrebbe a intaccare la riserva destinata a garanzia dei creditori, che è l'unica riserva non distribuibile.

Altre riserve

- **Riserve da utili su cambi:** derivano dalla conversione di poste in valute diverse dall'euro. Al 31 dicembre, queste vanno convertite per essere iscritte in bilancio, e il tasso di cambio potrebbe essere più favorevole rispetto a quello della data dell'operazione, generando così un utile che va accantonato in riserva. Se il bilancio è redatto secondo il Codice civile, gli utili su cambi non sono considerati realizzati e, per questo motivo, vanno accantonati in una riserva non distribuibile. Se, invece, il bilancio è redatto secondo i principi contabili internazionali, gli utili su cambi sono considerati realizzati e, per questo motivo, vanno accantonati in una riserva distribuibile. La riserva da utili su cambi è disponibile per l'aumento gratuito del capitale che per la copertura delle perdite.
- **Riserva da metodo del patrimonio netto:** deriva dalle differenze nel valore delle partecipazioni tra un esercizio e l'altro (gli utili derivanti dal metodo del patrimonio netto non sono considerati realizzati e, per questo motivo, vanno accantonati in una riserva non distribuibile). Anche la riserva da metodo del patrimonio netto è disponibile per l'aumento gratuito del capitale che per la copertura delle perdite.



VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

I soci, per fornire risorse, possono:

- **Effettuare un conferimento:** se il socio apporta denaro o beni a titolo di conferimento, riceve in cambio delle azioni;
- **Concedere un finanziamento:** il socio fornisce un prestito alla società, che diventa un debito. I finanziamenti sono postergati a certe condizioni, per evitare che nelle società di piccole dimensioni il capitale sociale sia troppo basso e che le risorse provengano interamente da prestiti. In questa situazione, si creerebbe uno squilibrio tra soci-creditori e creditori esterni: i primi rischiano solo la parte di capitale sociale conferito, mentre condividono il rischio del finanziamento. I finanziamenti sono postergati in caso di difficoltà economica o quando sarebbe più opportuno un conferimento.
- **Effettuare versamenti a fondo perduto (in conto capitale):** il socio trasferisce alla società denaro in via definitiva, senza ricevere nulla in cambio. Siccome questo versamento viene contabilizzato come una riserva, non aumenta il capitale sociale (in quanto non si tratta di un conferimento), ma incrementa il patrimonio netto, creando appunto una riserva. Tale strumento è utile per evitare che il capitale sociale venga ridotto in caso di perdite. Se la società ha registrato una perdita d'esercizio che ha eroso tutte le riserve, anziché ridurre il capitale sociale, il socio versa denaro a fondo perduto, che viene destinato a costituire una riserva. In seguito a tali versamenti, possono essere emessi strumenti finanziari partecipativi, che conferiscono diritti a chi ha effettuato il versamento.

I versamenti sono effettuati in proporzione alla propria partecipazione, ma spesso un socio, solitamente quello di controllo, si sacrifica a beneficio di tutti. Cosa accade, quindi, in caso di distribuzione della riserva? Come può il socio che effettua il versamento evitare che il suo sacrificio vada a beneficio degli altri? E come imputare la riserva esclusivamente al socio che ha effettuato il versamento, considerando che, generalmente, le riserve vengono distribuite tra tutti i soci?

Nella prassi è emersa la denominazione di "riserva targata" (che porta il nome del socio versatore). In caso di aumento gratuito del capitale, l'assegnazione delle azioni esclusivamente al socio versatore sarebbe in contrasto con la legge, che stabilisce che le azioni devono essere distribuite proporzionalmente tra i soci, secondo l'art. 2442 c.c. Tuttavia, un socio non è obbligato ad acquisire le azioni in caso di aumento gratuito (come nel caso dei dividendi). Pertanto, nel caso della riserva targata, i soci non versatori devono rinunciare alle azioni e ai dividendi che spettano loro in caso di aumento e distribuzione.

Esistono due interpretazioni sulla costituzione della riserva targata. La prima afferma che questa può essere costituita solo con il consenso unanime dei soci. In questo caso, il problema è raggiungere il consenso unanime, ma una volta ottenuto, non ci sono necessità di tutela specifiche, poiché tutti i soci sono d'accordo nel rinunciare al loro diritto sulla riserva.

Secondo un'altra interpretazione, per costituire la riserva targata è sufficiente il consenso maggioritario. Se la formalità richiesta fosse la maggioranza, si verificherebbe una situazione in cui un aumento gratuito produce gli stessi effetti di un aumento a pagamento con esclusione del diritto di opzione: un unico socio potrebbe determinare il cambiamento delle percentuali di proprietà del capitale, facendo aumentare la sua quota e riducendo quelle degli altri. Per evitare un'eccessiva diluizione, si dovrebbe adottare un rimedio simile a quello previsto per l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, destinando una parte del conferimento al capitale sociale e una parte al sovrapprezzo.

Un ulteriore caso si verifica quando ci sono perdite: subito dopo il versamento, quest'ultimo viene assorbito dalla perdita. In questo scenario, la possibilità di recuperare la somma con gli utili degli anni successivi deve essere espressamente concordata, poiché non esiste un diritto automatico.

I "versamenti in conto capitale" si differenziano dai "versamenti in conto futuro di aumento di capitale": il secondo non è un versamento a fondo perduto, ma una somma destinata a un futuro aumento di



capitale (che viene restituita se l'aumento non viene deliberato). Queste somme non sono contabilizzate come riserve, poiché non vi è un'acquisizione definitiva di denaro, ma sono debiti subordinati a una condizione. L'aumento che si realizza è a pagamento: quando il socio sottoscrive l'aumento, ha un credito verso la società per il denaro già versato, ma deve ancora effettuare il pagamento per l'aumento. In questo modo, il debito della società verso il socio (per le somme già ricevute) viene "compensato" con il pagamento dovuto per l'aumento di capitale. Questo processo è noto come "aumento per compensazione".

Alcuni giudici ritenevano illecito l'aumento del capitale sociale, effettuato utilizzando somme già ricevute precedentemente dalla società, perché non comportava un incremento immediato delle risorse tangibili della società. Sebbene ciò non incrementi direttamente l'attivo, ridurre i debiti della società tramite compensazione ha effetti positivi sul patrimonio, poiché riduce l'onere finanziario, anche senza un aumento diretto delle risorse.

Società che applicano principi contabili internazionali

Esistono riserve create esclusivamente per le società che applicano i principi contabili internazionali a causa dell'applicazione del criterio del Fair Value nelle valutazioni. Gli utili non realizzati che ne derivano sono trattati in modo differente in base alla tipologia di bene a cui si riferiscono:

- Per le immobilizzazioni materiali, immateriali e gli strumenti finanziari non di negoziazione, gli utili non realizzati vengono accantonati a riserva.
- Per le immobilizzazioni detenute a fini di investimento e gli strumenti finanziari di negoziazione, gli utili non realizzati vengono riconosciuti nel conto economico.

Questa situazione solleva due interrogativi per il legislatore italiano: quale regime si applica a tali riserve e se gli utili derivanti da esse siano distribuibili. La risposta a questi dubbi è contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo 38/2005.

Il punto di partenza è il comma 1, che stabilisce che le plusvalenze da fair value in CE non sono distribuibili. Tuttavia, quelle relative agli strumenti finanziari da negoziazione lo sono. La domanda che sorge quindi è: perché non dovrebbero esserlo anche le immobilizzazioni detenute a fini di investimento?

Il legislatore ritiene che gli utili da fair value sugli strumenti finanziari da negoziazione sono considerati "non realizzati" come per gli altri strumenti finanziari, ma possono essere trattati come se fossero già realizzati, poiché è molto semplice ottenere il guadagno attraverso la vendita.

La lettera b) stabilisce anche la non distribuibilità della riserva derivante da utili da fair value su immobilizzazioni e strumenti finanziari non di negoziazione.

Il comma 2 stabilisce che gli utili derivanti da immobilizzazioni detenute a fini di investimento (di cui al comma 1, lettera a) vanno imputati a riserva non distribuibile.

In questo modo, si creano due riserve non distribuibili da fair value: una legata a immobilizzazioni e strumenti non di negoziazione, e l'altra che si forma dopo il passaggio nel conto economico degli utili da immobili a fini di investimento.

Queste riserve non sono solo non distribuibili, ma sono anche indisponibili per operazioni come aumento gratuito del capitale, acquisto di azioni proprie o emissione di obbligazioni.

Se l'utile d'esercizio è inferiore alla plusvalenza, la riserva viene integrata per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza di queste, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

ESEMPIO: Immagina una società che realizza una plusvalenza di 100€ dalla rivalutazione di un immobile, ma l'utile d'esercizio dell'anno è solo di 10€. La norma stabilisce che la riserva deve essere costituita per l'intero importo della plusvalenza (100€), ma poiché l'utile d'esercizio è solo 10€, la riserva verrà inizialmente coperta per 10€ con l'utile d'esercizio. I restanti 90€



dovranno essere integrati utilizzando: 50€ da riserve di utili disponibili (se ci sono) e i restanti 40€ saranno coperti con gli utili degli esercizi successivi.

Nel prossimo esercizio (anno X+1), se l'utile d'esercizio è di 50€, sarà necessario destinare 40€ alla riserva da fair value per integrarla completamente. Il restante 10€ potrà essere distribuito.

Il comma 5 stabilisce che le riserve possono essere utilizzate per coprire le perdite, ma solo dopo aver esaurito tutte le altre riserve, con l'obbligo di reintegrarle negli anni successivi. In particolare, la società deve reintegrare prima la riserva da utili da fair value e, una volta completata, procedere a ripristinare quella legale.



FUSIONE E PN

Cosa succede in caso di fusione? Se A incorpora B, le voci del patrimonio si sommano semplicemente? Le attività e passività si sommano, ma il patrimonio netto di A e B non si somma direttamente. Nel caso di scissione, avviene la stessa cosa.

Il cambiamento del PN dipende dal tipo di fusione:

- Se A detiene lo 0% di B, il PN di A sarà composto dal suo PN originario più l'aumento del capitale sociale.
- Se invece A incorpora B e possiede il 100% di B, il PN di A non cambia, poiché include già il valore di B. In questo caso, l'effetto della fusione è che la partecipazione in B scompare e vengono iscritti i beni sottostanti.

Effetti della fusione

Il primo comma dell'articolo 2504-bis, rubricato "Effetti della fusione", regola gli effetti di una fusione o scissione sui soggetti coinvolti.

A prima vista, potrebbe sembrare che la società incorporata scompaia completamente. In effetti, come soggetto giuridico distinto, essa scompare, ma la norma stabilisce che l'incorporante subentra in tutti i suoi rapporti giuridici.

Secondo l'interpretazione prevalente, la fusione rappresenta una modifica dell'atto costitutivo che conserva la continuità dei rapporti, senza comportare la loro estinzione: cambiano i soggetti (non ci sono più l'incorporante e l'incorporata, ma solo l'incorporante), ma tutti i rapporti giuridici delle due società preesistenti sono trasferiti esclusivamente all'incorporante.

La norma include anche un quarto comma che tratta del primo bilancio dopo la fusione, enunciando diversi concetti che meritano chiarimenti.

Le prime tre righe di questa disposizione affermano ciò che abbiamo già detto: nel primo bilancio successivo alla fusione, le attività e le passività delle società si sommano.

Il punto che potrebbe creare qualche difficoltà riguarda ciò che segue: "Se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, ad avviamento."

Vediamo due ipotesi differenti:

Disavanzo da annullamento

La società A incorpora B, con A che detiene il 100% di B. In questo caso, si tratta di una fusione di mera organizzazione: dopo la fusione, il patrimonio di A è equivalente a quello di B, con la differenza che, invece di possedere una partecipazione in B, A avrà direttamente i beni di B.



Bilancio semplificato di A e B prima della fusione:

- A	
Attività 1000	CS 500
Partecipazione B (100%) 500	Riserve 1000
1500	1500

B	
Attività 1000	PN 400
	Debiti 600
1000	1000

Bilancio semplificato di A dopo la fusione con B:

A (+B)	
Attività A 1000	CS 500
Attività B 1000	Riserve 1000
	Debiti B 600
2000	2100

Come mai la partecipazione in B (500) risulta maggiore del patrimonio netto di B (400)? Questa differenza positiva è chiamata "disavanzo da annullamento". Il termine "disavanzo" si usa perché la differenza è positiva, mentre "da annullamento" indica che la causa risiede nell'annullamento della partecipazione.

Da dove può derivare questo disavanzo?

- Una possibile spiegazione è che il disavanzo non emerga dal bilancio di B, poiché non è stato iscritto, ma che B possieda un avviamento.
- Un'altra possibilità è che le attività di B siano state registrate al costo storico di 1000, ma abbiano un valore effettivo maggiore.

La norma stabilisce che, in caso di fusione, se emerge un disavanzo, esso deve essere imputato ad avviamento. Se il disavanzo da annullamento, pari a 100, viene registrato come avviamento, i conti tornano, poiché il totale sarà di 2100.

A (+B)	
Attività A 1000	CS 500
Attività B 1000	Riserve 1000
Avviamento (disavanzo) 100	Debiti B 600
2100	2100

Il disavanzo può derivare anche dal pagamento di un prezzo superiore al valore effettivo (un cattivo affare, privo di avviamento o di un valore maggiore negli immobili). In quest'ipotesi, non è possibile iscrivere l'avviamento, come indicato dalla norma, che stabilisce 'ove possibile'. Pertanto, il disavanzo deve essere dedotto dal passivo.

A (+B)	
Attività A 1000	CS 500
Attività B 1000	Riserve 1000
	Debiti B 600
	- Disavanzo da annullamento 100
2000	200

Avanzo da annullamento



Può verificarsi anche il caso contrario, in cui A incorpora B, con A che detiene che detiene il 100% di B, ma il valore della partecipazione in B è inferiore al patrimonio netto di B. In questo caso, la differenza negativa viene chiamata **avanzo da annullamento**.

Bilancio semplificato di A e B prima della fusione:

A	
Attività 1000	CS 500
Partecipazione B 500 (100%)	Riserve 1000
1500	1500

B	
Attività 1000	PN 600
	Debiti 400
1000	1000

Bilancio semplificato di A dopo la fusione con B:

A (+B)	
Attività A 1000	CS 500
Attività B 1000	Riserve 1000
	Debiti B 400
2000	1900

L'avanzo può avere due significati: o si è pagato un importo inferiore (500) rispetto al valore reale (600), nel qual caso l'avanzo viene registrato come una **riserva da soprapprezzo**, oppure il prezzo inferiore riflette previsioni di risultati economici sfavorevoli (avviamento negativo), con l'avviamento negativo già dedotto dal prezzo di vendita. In questo caso, l'avanzo viene registrato in un **fondo rischi** per coprire eventuali perdite derivanti dalle previsioni negative.

Bilancio semplificato di A dopo la fusione con B:

A (+B)	
Attività A 1000	CS 500
Attività B 1000	Riserve 1000
	Debiti B 400
	Riserva da avanzo da annullamento 100
2000	2000

A (+B)	
Attività A 1000	CS 500
Attività B 1000	Riserve 1000
	Debiti B 400
	Fondo rischi avanzo da annullamento 100
2000	2000

Oltre all'avanzo e al disavanzo da annullamento, esistono altre due possibilità:

Disavanzo da concambio

A e B si fondono, ma A possiede lo 0% di B. Se A incorpora una società di cui non detiene alcuna partecipazione, di fatto sta acquistando B. La differenza rispetto a un'acquisizione tradizionale è che qui il pagamento avviene tramite azioni, anziché in denaro.



Se, ad esempio, un socio di B detiene 10 azioni di B, che hanno un valore complessivo di 1000€, quante azioni di A dovrà ricevere? Qualsiasi numero di azioni che dia lo stesso valore (1000€). Il numero di azioni da assegnare si calcola tramite il **rapporto di cambio**, che non si calcola sulla base dei bilanci, poiché il valore di mercato potrebbe essere superiore a quello risultante dai bilanci. Per calcolare il rapporto di cambio, le due aziende devono essere valutate a valori effettivi, solitamente tramite l'attualizzazione dei flussi di cassa. L'aumento del capitale sociale di A, finalizzato alla fusione, serve per remunerare i soci di B con azioni.

Bilancio semplificato di A e B prima della fusione:

A	
Attività 2000	PN 1000 Debiti 1000
2000	2000

B	
Attività 2000	PN 1000 Debiti 1000
2000	2000

Bilancio semplificato di A dopo la fusione con B:

A (+B)	
Attività A 2000 Attività B 2000	PN 1000 Debiti A 1000 Debiti B 1000 Aumento CS (RDC: 1,2) 1200
4000	4200

L'aumento del capitale sociale (CS) è pari a 1200, poiché è emerso un rapporto di cambio di 1,2. Tuttavia, la somma del lato attivo non corrisponde a quella del lato passivo. In questo caso, è necessario chiedersi se l'aumento del CS (calcolato in base al rapporto di cambio) sia maggiore o minore del PN di B. Se l'aumento è maggiore, la differenza è chiamata "**disavanzo da concambio**".

La domanda ora è perché si verifica questo disavanzo? Secondo gli aziendalisti, il disavanzo da concambio è considerato un valore casuale, derivante dal peso relativo di A e B (cambiando l'ordine della fusione, cambia il rapporto di cambio), e quindi va eliminato, sottraendolo dal PN.

Tuttavia, secondo l'OIC 4 potrebbe accadere che l'aumento del CS di 1200 non derivi da una casualità, ma dal fatto che il valore effettivo acquistato fosse proprio di 1200 (1000 di PN più 200 di avviamento o di valore aggiuntivo dei beni). In tal caso, il disavanzo da concambio va iscritto come avviamento (se imputabile a tali fattori).

Bilancio semplificato di A dopo la fusione con B:

A (+B)	
Attività A 2000 Attività B 2000 Disavanzo da concambio 200	PN 1000 Debiti A 1000 Debiti B 1000 Aumento CS (RDC: 1,2) 1200
4200	4200

Il problema da affrontare è il seguente: prima della fusione, A e B avevano un PN di 1000 ciascuno. Dopo la fusione, il PN di A risulta pari a 1000 più un aumento di capitale sociale (CS) di 1200, portando il totale a 2200.



Questa discrepanza fa sì che il PN della società risultante dalla fusione superi la somma dei PN preesistenti. Tale situazione può creare problemi di natura giuridica, poiché il disavanzo da concambio deriva da una valutazione effettuata dagli amministratori.

Questo caso, in cui si incrementa il PN a fronte dell'iscrizione di nuovi beni, è analogo a quello del conferimento in natura. Anche in tale contesto, il problema principale riguarda la valutazione dei beni, che non può essere lasciata esclusivamente agli amministratori. Analogamente, nel caso del disavanzo da concambio, è necessario adottare cautele che garantiscano la reale esistenza del PN.

Se il disavanzo da concambio viene imputato ad avviamento, non può essere una decisione unilaterale degli amministratori: è indispensabile il parere di un soggetto indipendente rispetto alla società. Pertanto, l'iscrizione del disavanzo come avviamento è possibile solo previa stima conforme all'art. 2343 c.c., che richiede l'attestazione di un esperto.

Invece, il disavanzo da annullamento non pone problemi, poiché non comporta la creazione di nuovo PN.

Avanzo da concambio

Se l'aumento del CS è minore del PN di B, questa differenza prende il nome di **avanzo da concambio**.

A (+B)	
Attività A 2000	PN 1000
Attività B 2000	Debiti A 1000
	Debiti B 1000
	Aumento CS (RDC: 0,8) 800
4000	3800

In questo caso, emerge un avanzo da concambio di 200. Questa situazione è analoga a un aumento di capitale sociale con soprapprezzo, in cui l'avanzo assume la natura di **riserva di capitale**.

A (+B)	
Attività A 2000	PN 2000
Attività B 2000	Debiti A 1000
	Debiti B 1000
	Aumento CS 800
	Riserva da avanzo da concambio 200
4000	4000



IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Precisazioni: il consigliere sfavorevole

Il consigliere dissenziente può chiedere che dalla relazione sulla gestione risulti la sua votazione contraria motivata? La regola generale è che al di fuori del consiglio non ha rilevanza in quanti hanno votato a favore e contro.

Se il consigliere ha votato contro a causa di un vizio può denunciarlo al consiglio sindacale o impugnare la delibera (rimedi endosocietari).

Fatti rilevanti post chiusura dell'esercizio

Il consiglio approva il progetto di bilancio, mentre l'assemblea approva il bilancio.

Spesso accadono fatti rilevanti che incidono sui valori di bilancio tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di approvazione del progetto di bilancio dal CDA. Di tale evento bisogna tenere conto modificando il bilancio? I principi contabili dicono che la risposta dipende dalla natura del fatto:

- Se il fatto è del tutto nuovo e indipendente (incendio, acquisizione,...) sicuramente non bisognerà tenerne conto;
- Bisogna tenerne conto se il fatto esprime una situazione già esistente alla chiusura dell'esercizio (es. definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale con un importo diverso da quello prospettabile alla chiusura).

Cosa succede se l'evento si verifica dopo l'approvazione del bilancio ma prima dell'approvazione dell'assemblea?

- Se l'evento è rilevante e riguarda fatti antecedenti alla chiusura del bilancio, il Consiglio di amministrazione può revocare la convocazione dell'assemblea, riapprovare il bilancio e riconvocarla.
- Se l'evento non è particolarmente rilevante, il bilancio non viene modificato, ma viene fornita un'informativa durante l'assemblea, con una dichiarazione del Presidente del CDA che verrà verbalizzata.

Effetti dell'approvazione del bilancio

Se i soci approvano un bilancio che riporta un debito o un fondo rischi, ciò implica che i soci riconoscano effettivamente tali debiti? Un caso concreto: un amministratore ha indicato il proprio compenso nel bilancio, ma i soci lo hanno contestato. L'amministratore ha sostenuto che l'approvazione del bilancio implicasse il riconoscimento del debito. Tuttavia, il giudice ha dato ragione alla società, stabilendo che l'approvazione del bilancio non comporta il riconoscimento del rapporto giuridico sottostante, che richiederebbe una delibera specifica. In altre parole, l'approvazione del bilancio non ha valore confessorio.

Se il bilancio viene approvato, implica anche l'approvazione dell'operato degli amministratori riguardo a quel bilancio (e quindi l'impossibilità di intentare un'azione di responsabilità)? No, l'approvazione del bilancio non implica l'approvazione dei rapporti sottostanti. Essa approva solo che gli eventi rappresentati nel bilancio sono avvenuti e che tale rappresentazione è corretta e veritiera. Per liberare gli amministratori da responsabilità, sarebbe necessaria una delibera ad hoc.

La distribuzione dell'utile

L'art. 2433, comma 1, c.c. stabilisce che la decisione sulla distribuzione dell'utile spetta all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio (oppure, nel sistema dualistico, all'assemblea convocata appositamente, poiché il bilancio è approvato dal consiglio di sorveglianza).

Tale assemblea può deliberare sulla distribuzione dell'utile anche quando questa materia non è inclusa nell'ordine del giorno (ad esempio, se l'ordine del giorno prevede solo l'approvazione del bilancio).



La distribuzione degli utili è soggetta a specifici limiti:

- **Eliminazione degli utili non conseguiti:** Prima di tutto, è necessario ripulire il risultato del conto economico dagli utili non effettivamente conseguiti. I dividendi possono essere distribuiti solo in presenza di utili realmente conseguiti, derivanti da un bilancio regolarmente approvato. Gli utili stimati, considerati non realmente conseguiti (ad esempio, utili da fair value o su cambi), devono essere destinati a riserva, poiché non distribuibili.
- **Destinazione delle riserve obbligatorie:** Occorre accantonare gli utili destinati alla riserva legale e a quelle statutarie, che non possono essere distribuiti.
- **Perdite del capitale sociale:** In caso di perdita del capitale sociale, la distribuzione degli utili è vietata finché il capitale non viene reintegrato. Tuttavia, se esistono perdite riportate a nuovo che incidono solo sulle riserve e non sul capitale sociale, non vi sono limitazioni alla distribuzione degli utili. Questo evita che un'impresa possa aumentare il capitale sociale imputando le riserve per poi procedere alla distribuzione.
- **Copertura degli oneri pluriennali:** Non è consentita la distribuzione degli utili se mancano riserve sufficienti a coprire gli oneri pluriennali iscritti all'attivo.

È richiesto che l'assemblea deliberi la distribuzione e l'utile è distribuito una volta sola. Tuttavia, la società può scegliere di suddividere l'importo in più rate, dilazionandone il pagamento. Questo non rappresenta un caso di distribuzione differita, poiché è solo il pagamento a essere posticipato, non la decisione di distribuire l'utile.

La distribuzione dell'utile ai soci

Non esiste un diritto al dividendo in senso assoluto: la decisione di distribuire o meno i dividendi è nelle mani del socio di maggioranza, salvo che non si configuri una situazione di abuso. Tuttavia, dimostrare un abuso di maggioranza è complesso, poiché il socio di minoranza deve dimostrare che le condizioni della società non giustificano in alcun modo l'accantonamento degli utili anziché la loro distribuzione. Tale prova, di fatto, è estremamente difficile da fornire.

Una clausola statutaria che preveda la sistematica distribuzione dei dividendi (fatta salva la necessità di accantonamenti per riserva) è perfettamente legittima.

Ma cosa accade se lo statuto prevede invece la sistematica non distribuzione dei dividendi?

- In questo caso, i diritti patrimoniali dei soci potrebbero essere compromessi, rendendo la clausola illecita e configurando un possibile abuso di maggioranza. Essa si porrebbe in contrasto con gli articoli 2433, comma 1, e 2350, comma 1, del Codice civile, che riconoscono al socio il diritto a ricevere utili in forma di attribuzioni patrimoniali.
- Tuttavia, parte della dottrina ritiene che una simile clausola possa essere considerata legittima se introdotta in fase costitutiva e con l'approvazione unanime dei soci. Più problematica è, invece, l'introduzione successiva di tale clausola tramite modifica statutaria, poiché resta dibattuto se sia necessario il consenso unanime.

L'irripetibilità dei dividendi percepiti in buona fede

Se il bilancio è stato regolarmente approvato ma presenta vizi, i dividendi possono essere richiesti in restituzione? Per garantire la certezza del diritto, i dividendi percepiti in buona fede non sono ripetibili, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- **Buona fede del socio:**
La buona fede, come presupposto soggettivo, implica l'assenza di consapevolezza circa la fittizietà dell'utile percepito. Per un azionista comune, il semplice fatto che l'utile risulti dal bilancio è sufficiente a fondare un ragionevole convincimento sulla sua legittimità. Per un azionista imprenditore o di controllo, invece, grava un maggiore onere: dovrebbe richiedere chiarimenti aggiuntivi all'organo amministrativo, rendendo la sua eventuale mala fede più



facilmente dimostrabile. In ogni caso, spetta alla società l'onere di provare la mala fede del socio, in base al principio generale secondo cui la buona fede è presunta fino a prova contraria.

- **Bilancio regolarmente approvato** (presupposto oggettivo):

Per "bilancio regolarmente approvato" si intende un bilancio conforme alle regole procedurali previste dalla legge.

Da un lato, il socio è estraneo alla redazione e al controllo del bilancio, ma dall'altro partecipa al procedimento di approvazione e può opporre eventuali vizi procedurali conoscibili. Pertanto, solo i vizi procedurali effettivamente conoscibili dal socio possono giustificare la ripetizione dei dividendi percepiti. Ad esempio, il bilancio non è regolarmente approvato qualora manchi uno degli allegati obbligatori. Non sono invece opponibili al socio vizi come l'irregolare convocazione dell'assemblea da parte del CDA o l'annullabilità della delibera approvata con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi.

Acconti sui dividendi

La distribuzione di acconti sui dividendi, ovvero il pagamento di utili prima della chiusura dell'esercizio, rappresenta un'operazione rischiosa, poiché l'esercizio potrebbe concludersi in perdita. Per questo motivo, le società preferiscono spesso distribuire riserve già accantonate anziché acconti sui dividendi.

La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è soggetto per legge a revisione legale dei conti, come gli enti di interesse pubblico (ad esempio, società quotate, banche e assicurazioni) e gli enti sottoposti a regime intermedio. Per le imprese che non rientrano in queste categorie, la distribuzione avviene esclusivamente attingendo alle riserve.

Secondo l'art. 2433-bis, comma 2, del Codice civile, la possibilità di distribuire acconti sui dividendi deve essere espressamente prevista dallo Statuto societario. Inoltre, la distribuzione è subordinata sia all'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, sia al rilascio di un giudizio positivo da parte del revisore legale. Questi requisiti riflettono un approccio prudenziale adottato dal legislatore, volto a tutelare la solidità patrimoniale della società e gli interessi dei soci.

Il comma 3 dell'art. 2433-bis del Codice civile vieta la distribuzione di acconti sui dividendi se dall'ultimo bilancio approvato emergono perdite relative all'esercizio in corso o a esercizi precedenti. Questa norma non mira a proteggere il capitale sociale, poiché potrebbero comunque esistere riserve disponibili, ma ha lo scopo di garantire la trasparenza dei bilanci, impedendo che le perdite vengano ulteriormente rinviate a nuovo.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che l'ammontare massimo degli acconti distribuibili corrisponde al minore tra:

- Gli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, al netto delle quote da destinare obbligatoriamente a riserva per obblighi di legge o statuari.
- L'importo delle riserve disponibili.

Il richiamo alle riserve disponibili è cruciale per evitare che, in caso di perdite nella restante parte dell'esercizio, la distribuzione degli acconti comporti la ripartizione tra i soci di poste indisponibili del patrimonio netto, a tutela dei creditori sociali.

I vizi del bilancio d'esercizio: annullabilità e nullità

La delibera di approvazione del bilancio può essere:

- **Nulla** (causa ex art. 2379 c.c.): Può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse, entro 3 anni dalla delibera, se ci sono vizi di contenuto (ad esempio, l'oggetto è illecito o impossibile) o vizi procedurali (come la mancanza di convocazione o del verbale).
- **Annullabile** (causa ex art. 2377 c.c.): Può essere impugnata solo da chi ha un interesse legittimo (ad esempio, i soci con almeno il 5% del capitale, mentre gli altri possono chiedere solo il risarcimento del danno), entro 90 giorni dalla delibera, se ci sono vizi procedurali.



La delibera è nulla se il progetto di bilancio presenta vizi, come il mancato rispetto degli schemi di Stato Patrimoniale o Conto Economico, poiché in tal caso l'oggetto della delibera è viziato. La delibera è nulla anche se il vizio riguarda la chiarezza, poiché tutte le norme relative al bilancio sono imperative.

Ogni vizio del bilancio viola una norma imperativa, ma affinché la delibera possa essere impugnata per nullità, è necessario che il vizio sia "materiale", cioè rilevante. Questo criterio serve a evitare impugnazioni infondate: se il vizio non incide concretamente sul bilancio, non c'è interesse ad agire; quindi, non è possibile impugnare la delibera.

Se c'è un vizio nella relazione sulla gestione, questa non può essere impugnata per nullità, ma solo per annullabilità, poiché la relazione non è una parte del bilancio. Inoltre, i vizi che riguardano gli allegati al bilancio non rendono nulla la delibera, in quanto gli allegati non sono approvati direttamente dalla delibera, ma comportano annullabilità per vizio procedurale. La nullità può essere richiesta solo se si dimostra che il vizio compromette la chiarezza complessiva del bilancio, considerando insieme bilancio e allegati.

Infine, è possibile aggregare nella nota integrativa informazioni obbligatorie ma non significative, senza che ciò comporti vizi che possano causare la nullità. Tuttavia, se l'informazione è rilevante, deve essere inserita nel luogo esatto previsto dalla normativa; in caso contrario, si configura un vizio di chiarezza che comporta la nullità della delibera.

Limiti temporali

Comma 1

L'art. 2434 bis c.c. introduce una deroga alla disciplina generale dell'impugnativa.

Il comma 1 stabilisce che le azioni di nullità e annullabilità non possono essere proposte se è stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo. L'approvazione del bilancio successivo elimina l'interesse a contestare la delibera relativa al bilancio dell'anno precedente. L'obiettivo principale è ridurre il termine per l'impugnazione (circa un anno). Si vuole evitare il fenomeno delle impugnazioni "a catena", in cui contestare un bilancio comportava spesso la contestazione di più bilanci degli anni passati.

La norma considera due scenari:

- **Il vizio del bilancio precedente è superato** (ad esempio, un errore nella valutazione delle rimanenze, successivamente vendute): in tal caso, non c'è più interesse a impugnare la delibera.
- **Il vizio del bilancio precedente persiste e si trasferisce nel bilancio successivo** (ad esempio, un errore contabile reiterato): l'impugnazione si concentra sulla delibera che approva il bilancio dell'esercizio successivo.

Questa ratio si applica esclusivamente ai casi di nullità. La norma non avrebbe dovuto includere l'azione di annullabilità, perché:

- Il termine per l'impugnazione dell'annullabilità è già fissato in 90 giorni dall'art. 2377, comma 6, c.c.
- L'unica situazione in cui la norma potrebbe avere rilevanza è quella in cui il bilancio dell'anno precedente venga approvato con un ritardo tale che, entro i 90 giorni per l'impugnazione, venga approvato anche il bilancio dell'esercizio successivo.

Inoltre, la ratio della norma si riferisce esclusivamente ai vizi di contenuto, che possono trasferirsi da un bilancio all'altro, come errori o irregolarità contabili. Al contrario, i vizi di procedimento non possono trasmettersi al bilancio dell'esercizio successivo.



I bilanci degli anni precedenti diventano “intoccabili” esclusivamente sotto il profilo dell’impugnazione, ma ciò non preclude la possibilità di evidenziare eventuali illiceità in altri contesti, come in un’azione di responsabilità contro gli amministratori basata anche sui bilanci degli esercizi precedenti.

Comma 2

Il comma 2 stabilisce che la delibera di approvazione del bilancio, su cui il soggetto incaricato della revisione legale ha espresso un giudizio privo di rilievi, può essere impugnata solo dai soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Tuttavia, questa limitazione non preclude l’azione di impugnazione da parte di altri soggetti, come amministratori, sindaci e terzi. L’obiettivo della norma è prevenire impugnazioni pretestuose da parte dei soci di minoranza, considerando che, in alcune società, la delibera di approvazione del bilancio è l’unica delibera adottata nell’arco dell’anno.

La soglia del 5% si applica solo ai vizi di contenuto (che determinano la nullità) e non ai vizi di procedimento (che comportano l’annullabilità). Questo perché estendere tale limite all’azione di annullamento sarebbe contrario alla ratio della norma, che riguarda esclusivamente i vizi di contenuto. Inoltre, la mancanza di rilievi da parte del revisore riguarda solo il contenuto del bilancio e non incide sui vizi di procedimento.

La soglia del 5% non può essere ridotta dallo statuto, altrimenti verrebbe meno la sua funzione di prevenire impugnazioni pretestuose.

Infine, anche qualora il potere impugnativo del socio venga meno per effetto della norma, resta salva la possibilità di agire per il risarcimento dei danni subiti a causa dell’approvazione del bilancio.

Comma 3

Di norma, una delibera dichiarata nulla è considerata come se non fosse mai esistita (effetto demolitorio). Questo implica che, per l’anno di riferimento, la società non potrà più considerare valido il bilancio approvato con tale delibera.

Rimane aperta la questione se sia necessario redigere e approvare nuovamente i bilanci dichiarati nulli. Secondo un’interpretazione, la nullità comporterebbe un "buco" nel bilancio, senza necessità di riapprovazione. Tuttavia, considerato l’effetto demolitorio della sentenza di nullità, la prassi prevalente esclude la possibilità che una società presenti lacune nella successione dei bilanci. Pertanto, si ritiene che i bilanci dichiarati nulli debbano essere riapprovati, garantendo la continuità nella serie dei documenti contabili.

Un ulteriore interrogativo riguarda l’obbligo di riapprovazione per tutti i bilanci affetti dallo stesso vizio. L’opinione prevalente è che anche questi debbano essere sottoposti a nuova approvazione. L’obbligo per gli amministratori di attivarsi decorre dal momento in cui la sentenza di nullità diviene definitiva.



IL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato non rappresenta semplicemente la somma dei bilanci delle imprese appartenenti a un gruppo. Nel diritto societario italiano, non esiste una definizione di "gruppo" come soggetto giuridico autonomo; pertanto, la normativa applicabile si basa sul concetto di direzione e coordinamento societario.

È importante distinguere tra controllo e direzione e coordinamento: detenere il 51% di una società implica esercitare il controllo su di essa, mentre svolgere attività di direzione e coordinamento significa che la capogruppo impartisce direttive alle società controllate.

Il legame tra controllo (51%), bilancio consolidato e direzione e coordinamento si basa su una presunzione, ma non è automatico. È possibile dimostrare, ad esempio, che, pur detenendo il controllo e redigendo il bilancio consolidato, non venga esercitata alcuna attività di direzione e coordinamento.

La funzione principale del bilancio consolidato è fornire informazioni sugli utili, distinguendo tra quelli generati all'interno del gruppo (infragruppo) e quelli ottenuti da attività esterne. Se la maggior parte degli utili proviene da attività esterne, la società risulta finanziariamente più solida rispetto a una che genera principalmente utili infragruppo. Pertanto, il bilancio consolidato ha essenzialmente una funzione informativa.

Secondo il legislatore del Codice civile, il bilancio principale è quello d'esercizio, il quale svolge una funzione organizzativa e di distribuzione degli utili. Invece, per i principi contabili internazionali, il bilancio consolidato è considerato il più rilevante, poiché meglio risponde alla funzione informativa.

Il bilancio d'esercizio della capogruppo evidenzia un utile di 100, mentre il bilancio consolidato registra un utile di 50. La riduzione dell'utile consolidato rispetto a quello d'esercizio è dovuta all'eliminazione degli utili infragruppo. La domanda che sorge è: quale utile può distribuire la capogruppo, quello risultante dal bilancio d'esercizio o quello derivante dal bilancio consolidato?

La minoranza sostiene che gli utili infragruppo, essendo non realizzati, non sarebbero distribuibili. Infatti, gli utili infragruppo vengono eliminati nel consolidato, portando l'utile da 100 a 50. Tuttavia, se l'utile infragruppo deriva da una vendita tra la controllata e la holding, esso viene giuridicamente considerato realizzato, poiché la holding e la controllata sono entità giuridiche distinte. Di conseguenza, una vendita tra di loro genera un utile giuridicamente valido.

Ci si potrebbe allora chiedere: che tipo di valutazioni si possono fare sulla base del fatto che l'utile consolidato è più basso? Una prima valutazione riguarda la prudenza. È importante notare che, sebbene il 50 sia giuridicamente realizzato, l'acquirente (la controllata) è obbligato a seguire le condizioni imposte dal venditore (la holding). Pertanto, la capogruppo può distribuire 100, ma è opportuno farlo? Bisogna infatti verificare se l'utile distribuito sia non solo giuridicamente, ma anche economicamente realizzato, ossia se sia il risultato di una transazione a prezzo di mercato o se derivi da un prezzo fuori mercato.

Un caso analogo si è verificato qualche anno fa, quando si generò una plusvalenza da un'operazione di conferimento. La CONSOB, in situazioni simili, ha raccomandato di verificare se le plusvalenze infragruppo abbiano una manifestazione finanziaria (ad esempio, incassi effettivi) o derivino da operazioni come conferimenti, che non generano liquidità. In questi casi, pur non essendoci un divieto esplicito di distribuire 100, la prudenza suggerisce di limitarsi a distribuire 50.

Obbligo di redazione del bilancio consolidato

L'articolo 2359 del Codice civile stabilisce che, se una società di capitali controlla altre imprese, è tenuta a redigere il bilancio consolidato. Tuttavia, l'obbligo si estende anche ad altre tipologie di società che controllano una società di capitali. Pertanto, combinando il primo e il secondo comma dell'articolo, si può dedurre che il bilancio consolidato è obbligatorio ogniqualvolta vi sia una società di capitali, sia come controllante sia come controllata.



Ipotesi di controllo

Esistono tre tipologie di controllo previste dalla normativa:

1. **Controllo di diritto:** si verifica quando un soggetto possiede più del 50% dei diritti di voto.
2. **Controllo di fatto:** avviene quando una partecipazione, seppur inferiore al 50%, consente di esercitare un'influenza dominante. Questo tipo di controllo è accertabile concretamente solo ex post.
3. **Rapporti contrattuali:** riguarda situazioni in cui non è necessaria alcuna partecipazione azionaria. Una società può essere controllata da un'altra se la sua esistenza dipende da rapporti contrattuali con quest'ultima. Tuttavia, questa fattispecie non rileva ai fini del bilancio consolidato.

Ulteriori ipotesi di controllo secondo l'articolo 26 (d. lgs 127/1991)

Oltre alle fattispecie previste dall'articolo 2359 c.c., l'articolo 26 introduce altre due ipotesi:

1. **Influenza dominante mediante clausole o contratti:**

Questa situazione si verifica quando una clausola statutaria o un contratto stabiliscono che gli amministratori della società controllata devono subordinare le proprie decisioni agli interessi della società controllante. In Italia, questi patti sono vietati poiché configurano un conflitto di interessi, contravvenendo al principio di tutela dell'interesse sociale. Tuttavia, l'articolo 26 si applica quando una società italiana controlla una società extranazionale situata in un Paese che consente tali clausole.

Controllo tramite patto parasociale

Un altro caso interessante si verifica quando A, B e C stipulano un patto parasociale, ma solo A esercita il controllo sulla società Alfa. Come può un singolo socio controllare una società tramite un patto parasociale? Ciò accade quando le partecipazioni incluse nel patto attribuiscono a uno dei soci (in questo caso, A) la maggioranza dei voti previsti dal patto stesso, che opera seguendo il principio di maggioranza.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato, il mancato esercizio del controllo non esonera dall'obbligo di redigere il consolidato.

L'esonero dalla redazione del bilancio consolidato si applica esclusivamente nei casi previsti dall'art. 27:

- **Gruppi di dimensioni ridotte:** Se, per due esercizi consecutivi, i gruppi non superano le soglie stabilite su base consolidata, non sono obbligati a redigere il bilancio consolidato. Cosa significa "su base consolidata"? Il dubbio che potrebbe sorgere è che, per verificare se si superano i limiti, sarebbe necessario compiere le stesse operazioni previste per il bilancio consolidato, come ad esempio l'eliminazione delle operazioni intra-gruppo. Di conseguenza, se devo fare queste operazioni, alla fine potrei già redigere il bilancio consolidato. In realtà, per calcolare queste soglie, è sufficiente sommare i valori dei bilanci senza fare le eliminazioni delle operazioni infragruppo.
Subholding: La subholding può beneficiare dell'esonero dal bilancio consolidato quando è controllata per oltre il 95% o, nel caso in cui la subholding sia detenuta per meno del 95%, se il restante 5% non richiede la redazione del consolidato, a condizione che la holding rediga il bilancio seguendo criteri riconosciuti dal legislatore europeo. Quest'ultimo riconosce la normativa contabile degli Stati membri e i principi contabili internazionali, ma non quelli di paesi terzi. Pertanto, una subholding italiana appartenente a una holding cinese o statunitense non può beneficiare dell'esonero.
Se sono quotate, ogni holding deve redigere il proprio bilancio consolidato.
- **Controllate irrilevanti:** Se le controllate sono individualmente o collettivamente irrilevanti, la holding è esonerata dal redigere il bilancio consolidato perché sarebbe un onere che non ha nessun vantaggio informativo.



Quali controllate devono essere escluse dal bilancio consolidato? Oggi non esistono più casi obbligatori di esclusione, ma solo situazioni facoltative in cui è possibile escludere alcune controllate:

- Quando la loro inclusione non è rilevante per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria (ad esempio, quando le altre controllate sono di dimensioni molto maggiori e questa è talmente piccola da poter essere esclusa).
- Se l'esercizio effettivo dei diritti da parte della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni (come nel caso di società sottoposte a procedure concorsuali, in cui le decisioni sono prese dal curatore).
- In situazioni eccezionali, quando non è possibile ottenere tempestivamente, o senza costi eccessivi, le informazioni necessarie. Ad esempio, se una controllata è stata acquisita poco prima della chiusura dell'esercizio.
- Se le azioni o le quote sono detenute esclusivamente con l'intento di cederle successivamente. In questo caso, lo scopo può essere verificato in base alla loro registrazione in bilancio.

Infine, l'articolo 43 stabilisce che, se la controllante non esercita direzione e coordinamento, non ha il diritto di richiedere tutte le informazioni sulla controllata necessarie per la redazione del bilancio consolidato.



@astrabocconi



@astrabocconi



@astrabocconi

 **ASTRA**
BOCCONI